Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 12

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 14 gennaio 1977 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1976.
Iscrizione nel ruolo speciale del quadro del naviglio militare dello Stato delle motovedette costiere « CP 1005 » e « CP 1006 », in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare, e successive modificazioni;

Visto il decreto interministeriale 13 maggio 1968 che detta le norme di attuazione del decreto presidenziale n. 585 del 6 marzo 1968;

Visto il decreto presidenziale n. 1199 del 13 dicembre 1973;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per la marina mercantile;

Decreta:

Articolo unico

Le motovedette costiere « CP 1005 » e « CP 1006 », affidate in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto per i compiti di polizia marittima, assistenza e salvataggio, vengono iscritte nel ruolo speciale del naviglio per la vigilanza costiera del quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dall'8 luglio 1976.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 28 agosto 1976

LEONE

LATTANZIO — FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1976
Registro n. 30 Difesa, foglio n. 316

(15)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1976.
Soppressione dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Hermosillo (Messico) e istituzione delle agenzie consolari di 2ª categoria in Guaymas e Lazaro Cardenas (Messico).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale n. 1907 del 14 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1961, registro n. 162, foglio n. 252, con il quale veniva istituita in Hermosillo (Messico) un'agenzia consolare di 2ª categoria alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Città del Messico;

Decreta:

Art. 1.

L'agenzia consolare di 2ª categoria in Hermosillo (Messico) è soppressa.

Art. 2.

E' istituita in Guaymas (Messico) un'agenzia consolare di 2ª categoria alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Città del Messico con la seguente circoscrizione territoriale: lo Stato di Sonora.

Art. 3.

E' istituita in Lazaro Cardenas (Messico) un'agenzia consolare di 2ª categoria alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Città del Messico con la seguente circoscrizione territoriale: lo Stato di Michoacàn.

Il presente decreto ha decorrenza dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1976

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1976
Registro n. 429 Esteri, foglio n. 61

(13878)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1976.

Autorizzazione alla Banca mutua popolare agricola di Palazzolo sull'Oglio, società cooperativa a responsabilità limitata, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio di alcuni comuni tutti in provincia di Bergamo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i propri decreti in data 20 febbraio 1957 e 28 febbraio 1976, con i quali la Banca mutua popolare agricola di Palazzolo sull'Oglio, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Palazzolo sull'Oglio (Brescia), è stata autorizzata a compiere, nelle località in essi indicate, le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento;

Vista la domanda presentata dalla banca stessa;

Viste le deliberazioni di massima adottate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nelle riunioni del 9 agosto 1962 e del 27 novembre 1970;

Considerato che la Banca d'Italia, nell'ambito delle funzioni ad essa attribuite dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ha accertato le particolari esigenze economiche e creditizie di carattere locale di cui alla citata delibera del 1970;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca mutua popolare agricola di Palazzolo sull'Oglio, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Palazzolo sull'Oglio (Brescia), con i decreti di cui in premessa è estesa al territorio dei comuni di Barbata, Covo, Ghisalba, Pumenengo e Torre Pallavicina, tutti in provincia di Bergamo.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca mutua popolare agricola di Palazzolo sull'Oglio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1976

Il Ministro: STAMMATI

(7)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Revonal » della ditta Bracco - Industria chimica S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 4834/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 20 dicembre 1960, col quale venne registrata al n. 18355 la specialità medicinale denominata « Revonal » nelle confezioni 2, 10 e 20 compresse, a nome della ditta Bracco - Industria chimica S.p.a., con sede in Milano, via E. Folli, 50, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Visto il decreto di revoca n. 4391/R del 19 aprile 1974, con il quale sono state revocate le confezioni 2 e 10 compresse del prodotto suddetto, in seguito a rinuncia da parte della ditta interessata;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, contenente metaqualone, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Revonal » 20 compresse, registrata al n. 18355 in data 20 dicembre 1960, a nome della ditta Bracco - Industria chimica S.p.a., con sede in Milano, via E. Folli, 50.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(13927)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1976.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Casa '77 - XIV Salone internazionale delle arti domestiche », in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Casa '77 - XIV Salone internazionale delle arti domestiche », che avrà luogo a Torino dal 24 marzo al 4 aprile 1977, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 23 dicembre 1976

p. *Il Ministro*: CARTA

(30)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1976.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « V Mercato professionale nazionale del florovivaismo da reddito - Flormart - Flortecnica - Hobbyflora », in Padova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « V Mercato professionale nazionale del florovivaismo da reddito - Flormart - Flortecnica - Hobbyflora », che avrà luogo a Padova dal 18 al 20 febbraio 1977, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 23 dicembre 1976

p. *Il Ministro*: CARTA

(24)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1976.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nell'« XI Salone internazionale delle vacanze e del turismo - Vacanze '77 », in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nell'« XI Salone internazionale delle vacanze e del turismo - Vacanze '77 », che avrà luogo a Torino dal 24 febbraio al 7 marzo 1977, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 23 dicembre 1976

p. *Il Ministro*: CARTA

(29)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1976.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Macef - Primavera '77 - Mostra mercato internazionale degli articoli casalinghi, cristallerie, ceramiche, argenterie, articoli da regalo e articoli da giardinaggio », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Macef - Primavera '77 - Mostra mercato internazionale degli articoli casalinghi, cristallerie, ceramiche, argenterie, articoli da regalo e articoli da giardinaggio », che avrà luogo a Milano dal 12 al 16 febbraio 1977, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 23 dicembre 1976

p. *Il Ministro*: CARTA

(26)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1976.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Campania.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e sue successive modificazioni (legge 22 ottobre 1976, n. 750, di conversione del decreto-legge 23 settembre 1976, n. 663) relativo alla dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche nonchè alla delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Campania;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco della sottoindicata provincia nella quale possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, le provvidenze di pronto intervento e creditizie, previste dagli articoli 3, lettera *a*) e 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, nonchè le provvidenze contributive per il ripristino delle strade interpoderali previste dall'art. 4, secondo comma, della stessa legge n. 364:

Salerno - piogge torrenziali del 30, 31 ottobre, 1°, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14 novembre 1976 (articoli 3, 4, secondo comma, e 7); grandinate del 2 settembre, 1° novembre 1976.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte previste dall'art. 4, primo comma, della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

Salerno - piogge torrenziali del 30, 31 ottobre, 1°, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14 novembre 1976:

comune di Sala Consilina per il territorio delimitato a nord del Canale « Fossato Maggiore », a sud dal canale « Lagno Campignole », a est dalla località Case Morello e strada provinciale S. Agata, a ovest dalla strada provinciale Pontefilo;

comune di Teggiano per il territorio delimitato dal canale « Fossato Maggiore » e dal fiume Tanagro;

comune di S. Rufo per il territorio compreso tra il canale « Lagno della Barca » ed il torrente Buco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1976

Il Ministro: MARCORA

(13972)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1977.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifatture Falco S.p.a., in Napoli.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101;

Visto il decreto interministeriale n. 0575 del 29 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1973, di approvazione del piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Manifatture Falco di Napoli per gli effetti della legge 1° dicembre 1971, n. 1101, ai fini della concessione del beneficio delle agevolazioni creditizie previste dall'art. 7 della legge stessa;

Visto il decreto interministeriale n. 0871 del 12 agosto 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1975, in base al quale è stato concesso per nove mesi il trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori sospesi o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 2 settembre 1974;

Visto il decreto interministeriale n. 1216 del 29 marzo 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1976, di approvazione di una modifica al piano di ristrutturazione della società in parola, ai sensi dell'art. 14 della citata legge 1° dicembre 1971, n. 1101;

Rilevata la permanenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture Falco di Napoli è prolungata a dodici mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(177)

ORDINANZA MINISTERIALE 3 gennaio 1977.

Revoca dell'ordinanza ministeriale 15 giugno 1976 recante norme per la introduzione nei mercati, nelle fiere e nelle esposizioni di animali bovini, suini, ovini e caprini, ai fini della profilassi dell'afta epizootica.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista l'ordinanza ministeriale 15 giugno 1976 recante norme per la introduzione nei mercati, nelle fiere e nelle esposizioni di animali bovini, suini, ovini e caprini, ai fini della profilassi dell'afta epizootica (*Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 30 giugno 1976);

Considerato che la situazione sanitaria nei confronti dell'afta epizootica è notevolmente migliorata a seguito delle misure di profilassi adottate nel territorio nazionale;

Ordina:

Art. 1.

L'ordinanza ministeriale 15 giugno 1976, citata in premessa, è abrogata.

Art. 2.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(180)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Scalpellini, basolatori ed affini », in Bari.

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il dott. Giuseppe Alleva è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Scalpellini, basolatori ed affini », in Bari, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto in data 3 luglio 1958, in sostituzione del rag. Nicola Buonamico, deceduto, con il compito di provvedere alle ultime operazioni relative alla chiusura della procedura.

(216)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di una cattedra di microbiologia presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano è vacante una cattedra di microbiologia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(181)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'associazione « La San Vincenzo » in Milano, ad accettare una eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1976, registro n. 10 Interno, foglio n. 337, l'associazione « La San Vincenzo », in Milano, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1961, n. 1532, è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, ad accettare la eredità disposta dalla defunta sig.ra Eulalia Abbona ved. Sclaverani con testamento olografo 14 settembre 1970, con codicillo in pari data ed aggiunta testamentaria olografa in data 20 settembre 1970, tutti pubblicati il 14 marzo 1972 con atto n. 32478 a rogito del dott. Carlo Paola, notaio in Torino, consistente in immobili siti nei comuni di Rivalta Torinese e Rivoli.

(214)

Modificazione alla denominazione dell'esplosivo da mina « Esdin 10 »

La denominazione dell'esplosivo da mina « Esdin 10 » già riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ed iscritto nella categoria 2ª, gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico, viene modificata in « Cava Extra 2 m (già Esdin 10) » ferme restando la sua composizione, le sue caratteristiche, le limitazioni di impiego e con la prescrizione che può essere fabbricato solo negli stabilimenti idonei sia dal punto di vista tecnico sia da quello della sicurezza.

(13973)

Autorizzazione al comune di Lanuvio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Lanuvio (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 168.849.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4527/M)

Autorizzazione al comune di Gerano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Gerano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.876.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4528/M)

Autorizzazione al comune di Carpineto Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Carpineto Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 133.519.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4529/M)

Autorizzazione al comune di Canale Monterano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Canale Monterano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 79.182.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4330/M)

Autorizzazione al comune di Bracciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Bracciano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 220.677.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(4531/M)

Autorizzazione al comune di Arcinazzo Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Arcinazzo Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.630.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4532/M)

Autorizzazione al comune di Agosta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Agosta (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.184.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4533/M)

Autorizzazione al comune di Tarano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Tarano (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.491.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4534/M)

Autorizzazione al comune di Stimigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Stimigliano (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4535/M)

Autorizzazione al comune di Morro Reatino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Morro Reatino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.194.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4536/M)

Autorizzazione al comune di Labro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Labro (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 15.033.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4537/M)

Autorizzazione al comune di Concerviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Concerviano (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.538.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4538/M)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo di Farfa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Castelnuovo di Farfa (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.637.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4539/M)

Autorizzazione al comune di Sassano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Sassano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.141.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4540/M)

Autorizzazione al comune di Roscigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Roscigno (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4541/M)

Autorizzazione al comune di Pertosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Pertosa (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.957.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4542/M)

Autorizzazione al comune di Ogliastro Cilento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Ogliastro Cilento (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.698.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4543/M)

Autorizzazione al comune di Conca dei Marini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Conca dei Marini (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.477.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4544/M)

Autorizzazione al comune di San Potito Sannitico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di San Potito Sannitico (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4545/M)

Autorizzazione al comune di Presenzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Presenzano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.401.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4546/M)

Autorizzazione al comune di Arienzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Arienzo (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 150.356.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4547/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo a Cupolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Sant'Angelo a Cupolo (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 106.654.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4548/M)

Autorizzazione al comune di Pietraroja ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Pietraroja (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.639.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4549/M)

Autorizzazione al comune di Vallerano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Vallerano (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.644.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4550/M)

Autorizzazione al comune di Gallese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Gallese (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.478.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4551/M)

Autorizzazione al comune di Capodimonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Capodimonte (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.277.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4552/M)

Autorizzazione al comune di Monteleone d'Orvieto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Monteleone d'Orvieto (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.938.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4553/M)

Autorizzazione al comune di Guardea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Guardea (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.123.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4554/M)

Autorizzazione al comune di Premilcuore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Premilcuore (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 113.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4555/M)

Autorizzazione al comune di Morciano di Romagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Morciano di Romagna (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 107.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4556/M)

Autorizzazione al comune di Mondaino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Mondaino (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 110.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4557/M)

Autorizzazione al comune di Mercato Saraceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Mercato Saraceno (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 200.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4558/M)

Autorizzazione al comune di Longiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Longiano (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 128.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4559/M)

Autorizzazione al comune di Coriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Coriano (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 95.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4560/M)

Autorizzazione al comune di Osimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1976, il comune di Osimo (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 650.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4561/M)

Autorizzazione al comune di Novi Ligure ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1976, il comune di Novi Ligure (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 538.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4562/M)

Autorizzazione al comune di Grottaglie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1976, il comune di Grottaglie (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 730.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4563/M)

Autorizzazione al comune di Legnago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1976, il comune di Legnago (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 126.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4564/M)

Autorizzazione al comune di Fossano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1976, il comune di Fossano (Cuneo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 134.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4565/M)

Autorizzazione al comune di San Giovanni in Persiceto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1976, il comune di San Giovanni in Persiceto (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 511.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4566/M)

Autorizzazione al comune di Valenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1976, il comune di Valenza (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 358.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4567/M)

Autorizzazione al comune di Imola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1976, il comune di Imola (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.177.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4568/M)

Autorizzazione al comune di Iglesias ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1976, il comune di Iglesias (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.614.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4569/M)

Autorizzazione al comune di Gela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1976, il comune di Gela (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.001.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4570/M)

Autorizzazione al comune di Torriana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Torriana (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4571/M)

Autorizzazione al comune di Verghereto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Verghereto (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4572/M)

Autorizzazione al comune di Verucchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Verucchio (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 188.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4573/M)

Autorizzazione al comune di Marano sul Panaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Marano sul Panaro (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 164.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4574/M)

Autorizzazione al comune di Maranello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Maranello (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 181.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituo mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4575/M)

Autorizzazione al comune di Pellegrino Parmense ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Pellegrino Parmense (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 118.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4576/M)

Autorizzazione al comune di Tizzano Val Parma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Tizzano Val Parma (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 140.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4577/M)

Autorizzazione al comune di Rubiera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Rubiera (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4578/M)

Autorizzazione al comune di Bagno di Romagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Bagno di Romagna (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 170.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4579/M)

Autorizzazione al comune di Massafra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1976, il comune di Massafra (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 521.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4580/M)

Autorizzazione al comune di Ivrea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1976, il comune di Ivrea (Torino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 837.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4581/M)

Autorizzazione al comune di Voghera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1976, il comune di Voghera (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 143.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4582/M)

Autorizzazione al comune di Correggio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1976, il comune di Correggio (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 382.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4583/M)

Autorizzazione al comune di Orvieto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1976, il comune di Orvieto (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 890.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4584/M)

Autorizzazione al comune di Foligno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1976, il comune di Foligno (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.262.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4585/M)

Autorizzazione al comune di Ruvo di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1976, il comune di Ruvo di Puglia (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.659.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4586/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 6

Corso dei cambi dell'11 gennaio 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	876,15	876,15	876,05	876,15	876,10	876,10	876 —	876,15	876,15	876,15
Dollaro canadese	868 —	868 —	868 —	868 —	867 —	868,05	867,80	868 —	868 —	868 —
Franco svizzero	352,79	352,79	353,10	352,79	353 —	352,78	352,90	352,79	352,79	352,80
Corona danese	148,91	148,91	148,80	148,91	148,85	148,90	148,88	148,91	148,91	148,90
Corona norvegese	166,45	166,45	166,50	166,45	166,50	166,40	166,45	166,45	166,45	166,45
Corona svedese	209,04	209,04	209 —	209,04	209,10	209,05	209,08	209,04	209,04	209 —
Fiorino olandese	351,53	351,53	351,50	351,53	351,65	351,50	351,70	351,53	351,53	351,50
Franco belga	23,934	23,934	23,9550	23,934	23,95	23,92	23,96	23,934	23,935	23,95
Franco francese	175,72	175,72	175,85	175,72	175,80	175,70	175,81	175,72	175,72	175,70
Lira sterlina	1509,30	1509,30	1510 —	1509,30	1508,80	1509,20	1509,25	1509,30	1509,30	1509,30
Marco germanico	367,55	367,55	367,85	367,55	367,83	367,50	367,55	367,55	367,55	367,55
Scellino austriaco	51,6785	51,6785	51,7850	51,6785	51,80	51,78	51,7850	51,6785	51,6785	51,80
Escudo portoghese	27,47	27,47	27,45	27,47	27,45	27,45	27,50	27,47	27,47	27,50
Peseta spagnola	12,788	12,788	12,79	12,788	12,75	12,78	12,79	12,788	12,788	12,78
Yen giapponese	2,9955	2,9955	2,9950	2,9955	2,99	2,99	2,9930	2,9955	2,9955	2,99

Media dei titoli dell'11 gennaio 1977

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	87,175
Redimibile 3,50 % 1934	98,450
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,425
» 5 % (Ricostruzione)	93,025
» 5 % (Riforma fondiaria)	97,025
» 5 % (Città di Trieste)	89,575
» 5 % (Beni esteri)	89,700
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	76,650
» 5,50 % » » 1968-83	74,825
» 5,50 % » » 1969-84	75,200
» 6 % » » 1970-85	76,950
» 6 % » » 1971-86	76,400
» 6 % » » 1972-87	74,775
» 9 % » » 1975-90	83,600
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	82,875
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	91,175
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,775
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,300
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,900
» poliennali 7 % 1978	92,625
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	89,900
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	88,800
» » 9 % 1980	87,975

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 gennaio 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	876,075
Dollaro canadese	867,90
Franco svizzero	352,845
Corona danese	148,895
Corona norvegese	166,46
Corona svedese	209,06
Fiorino olandese	351,565
Franco belga	23,947
Franco francese	175,765
Lira sterlina	1509,275
Marco germanico	367,55
Scellino austriaco	51,785
Escudo portoghese	27,485
Peseta spagnola	12,789
Yen giapponese	2,994

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esami, a duecento posti di assistente sociale per adulti

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regolamento per il personale civile di ruolo della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, modificato con decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 1141 e legge 30 gennaio 1951, n. 62;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66;

Vista la legge 26 marzo 1965, n. 229;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Viste le leggi 18 marzo 1968, n. 249 e 20 ottobre 1970, n. 775;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina delle assunzioni obbligatorie per le pubbliche amministrazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante « Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà », che all'art. 83 istituisce, tra l'altro, il ruolo organico della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1976, con il quale sono stati nominati centosedici vincitori del concorso speciale, per esame, a centoottantacinque posti di assistente sociale nel ruolo del personale della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, indetto con decreto ministeriale 25 agosto 1975;

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1976, con il quale sono stati trasferiti, nel ruolo predetto, ventisei assistenti sociali dal ruolo degli assistenti sociali per minorenni;

Visto l'art. 84 della citata legge n. 354 del 1975, concernente la copertura dei residui posti della dotazione organica nel ruolo degli assistenti sociali per adulti;

Considerato che sono stati complessivamente conferiti centoquarantadue posti dei trecentosettanta previsti nella dotazione organica del ruolo suddetto e che, pertanto, risultano ancora disponibili duecentoventotto posti nel ruolo medesimo;

Considerato che ventotto dei predetti posti, pari ad 1/6 dell'organico nella qualifica di assistente sociale principale, debbono essere riservati ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e che, pertanto, restano da conferire mediante pubblico concorso duecento posti;

Vista la tabella *D* annessa alla suindicata legge n. 354;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 487, relativo al regolamento sull'ingresso in carriera del personale di concetto del ruolo degli educatori per adulti e degli assistenti sociali per adulti dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a duecento posti di assistente sociale per adulti in prova (parametro 160) nel ruolo organico della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

A tale concorso sono ammessi anche gli assistenti sociali immessi nel ruolo del servizio sociale per i minorenni per effetto del concorso a centosessanta posti di assistente sociale, di cui al decreto ministeriale 21 giugno 1971.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere forniti del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

b) essere in possesso del certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola di servizio sociale;

c) avere compiuto il 18° anno di età e non superato il 32°, salvo i casi di elevazione previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia;

d) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) avere il godimento dei diritti politici;

f) avere sempre tenuto buona condotta;

g) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

h) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Tale requisito è richiesto soltanto per gli aspiranti di sesso maschile;

i) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati dall'art. 27 lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di uno di essi è disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, da redigersi su carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilito da timbro a data apposto dal Ministero.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:

1) il proprio nome e cognome; le aspiranti che siano coniugate debbono dichiarare anche il cognome del marito;

2) il luogo e la data di nascita; i candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, dovranno precisare il titolo che dà loro diritto alla elevazione del predetto limite massimo di età;

3) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e della relativa data;

4) di essere in possesso del certificato di qualificazione professionale di assistente sociale con l'indicazione della scuola di servizio sociale presso la quale è stato conseguito e della relativa data;

5) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

6) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) il possesso dell'idoneità fisica all'impiego;

9) le eventuali condanne penali riportate;

10) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

11) di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni nonché di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando;

12) la propria residenza, il proprio indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

Coloro i quali siano stati impiegati presso una pubblica amministrazione, dovranno dichiarare di non essere incorsi in

provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La firma dell'aspirante, apposta alla domanda, dovrà essere autenticata, da uno dei pubblici ufficiali, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per gli aspiranti che siano già dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

La dichiarazione di cui al n. 7) del presente articolo è richiesta soltanto ai candidati di sesso maschile.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni di cui sopra circa il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Non saranno, inoltre, ammessi al concorso gli aspiranti che presenteranno o spediranno la domanda di ammissione oltre il termine stabilito.

Art. 4.

L'esame consiste in una prova di attitudine professionale ed in prove culturali. La prova di attitudine professionale precede le prove scritte e si effettua, con le garanzie previste dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, mediante la compilazione, da parte dei candidati, di un questionario inteso ad accertare il possesso dei requisiti di personalità necessari per l'esercizio delle funzioni di assistente sociale nel settore penitenziario.

La prova attitudinale si svolgerà in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8 del giorno 16 aprile 1977.

L'esito favorevole della prova di attitudine professionale è condizione di ammissibilità alle prove culturali.

Le prove culturali si articolano in due prove scritte ed in un colloquio.

Le prove scritte hanno per oggetto:

1) teoria e pratica del servizio sociale con riferimento agli interventi nei confronti dei sottoposti alle misure privative o limitative della libertà;

2) ordinamento penitenziario ed organizzazione degli istituti e servizi dell'amministrazione penitenziaria.

Dette prove si svolgeranno in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8 dei giorni 6 e 7 giugno 1977.

I candidati che avranno superato la prova attitudinale saranno invitati a sostenere le prove scritte, almeno venti giorni prima dell'inizio di esse.

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle seguenti altre materie:

1) nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo;

2) nozioni di psicologia e sociologia del disadattamento.

Ai fini dell'accertamento della loro identità personale, i candidati dovranno presentarsi ad ogni prova di esame muniti di un idoneo documento di riconoscimento.

Saranno ammessi al colloquio i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio sarà fatta la relativa comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere il detto colloquio.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punteggio riportato nel colloquio.

Il concorso si svolgerà con l'osservanza delle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e delle relative norme di esecuzione, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

La commissione esaminatrice, composta secondo l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1957, n. 686 e dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 487, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere i titoli di preferenza o precedenza nella nomina nonché quelli che hanno dichiarato di aver titolo alla elevazione del limite massimo di età, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposito invito dall'amministrazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso.

La graduatoria sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti a favore di particolari categorie di cittadini.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti che si rendessero vacanti.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di giorni venti, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio o copia autentica di esso rilasciata, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, su carta bollata. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, il candidato potrà presentare, in sua vece, in originale o in copia autentica, il certificato-diploma, in bollo, contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale l'aspirante deve presentare il duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure il certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma stesso;

2) certificato di qualificazione professionale rilasciato su carta bollata da una scuola biennale o triennale di servizio sociale. Sul certificato medesimo dovrà essere specificatamente indicata la durata del corso;

3) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto il 18° anno di età e non superato il limite massimo stabilito.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero dal comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il canditato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

4) il certificato di cittadinanza italiana rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, con l'annotazione che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto, con l'annotazione che il medesimo godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

6) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato, su carta bollata, dal segretario della procura della Repubblica competente.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

I documenti di cui ai precedenti numeri 4), 5) e 6) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli;

7) certificato medico rilasciato, su carta bollata, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono esattamente essere specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi, rispettivamente, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539, 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonché delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro né alla sicurezza degli impianti e l'apprezzamento che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi a visita è escluso dal concorso;

8) dichiarazione prevista dall'art. 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato, compresi i servizi militari, o ad altri enti pubblici;

9) uno dei seguenti documenti militari:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), rilasciata dall'autorità militare, su carta bollata;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano prestato servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente, su carta bollata, se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente, su carta bollata, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva, su carta bollata, e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto, su carta bollata, se il candidato è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui al n. 9) del presente articolo non dovranno essere presentati dai concorrenti di sesso femminile.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, i quali appartengano ad amministrazioni statali come impiegati di ruolo o come operai di ruolo, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel ripetuto termine di giorni venti, di cui al primo comma del precedente art. 7:

1) titolo di studio, in carta bollata, di cui all'art. 7, n. 1);

2) certificato di qualificazione professionale, in carta bollata, di cui all'art. 7, n. 2);

3) certificato medico, in carta bollata, di cui all'art. 7, n. 7);

4) dichiarazione, in carta bollata, di cui all'art. 7, n. 8);

5) copia dello stato di servizio, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, e contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegato nell'ultimo triennio.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio, in carta bollata, di cui all'art. 7, n. 1);

2) certificato di qualificazione professionale, in carta bollata, di cui all'art. 7, n. 2);

3) estratto dell'atto di nascita, in carta bollata, di cui all'art. 7, n. 3);

4) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata, di cui all'art. 7, n. 6);

5) certificato, su carta bollata, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, attestante la condotta in servizio, la idoneità fisica a ricoprire il posto cui si aspira;

6) dichiarazione, in carta bollata, di cui all'art. 7, n. 8).

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero di grazia e giustizia o ad altra amministrazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare, entro breve termine perentorio, i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 9.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati assistenti sociali per adulti in prova (parametro 160) nel ruolo organico della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Compiuto il periodo di prova, della durata di sei mesi, gli impiegati che avranno ottenuto il giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nei casi di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1976

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1976
Registro n. 27 *Giustizia, foglio n.* 82

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I - ROMA

Dati da redigersi a macchina o in stampatello

. . . .
(cognome e nome) (1)

. . . .
(luogo di nascita) (data di nascita)

. . . .
(indicare se sposato o non) (numero dei figli)

Il sottoscritto, residente oppure domiciliato a . . . . (provincia . . . .) in via . . . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a duecento posti di assistente sociale per adulti in prova (parametro 160) nel ruolo organico degli assistenti sociali per adulti della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 3, n. 2), del bando perché (2) . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'istituto . . . . sito in via . . . . nell'anno scolastico . . . .;

b) è in possesso del certificato di qualificazione professionale di assistente sociale della scuola di servizio sociale di . . . . . conseguito in data . . . .;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . oppure (3);

e) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente (4);

f) possiede l'idoneità fisica all'impiego, oppure (5);

g) (dichiarare soltanto le eventuali condanne penali riportate) (6);

h) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio;

i) ha preso visione ed è a conoscenza di tutte le prescrizioni nonché di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando;

l) tutte le comunicazioni riguardanti il concorso dovranno essere indirizzate a . . . . . .
città . . . . provincia . .
via . . . n. . . . (c.a.p.) . . .
numero telefonico . . ;

m) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . (7).

Data, .

Firma (8) .

---

(1) Le aspiranti che siano coniugate debbono dichiarare anche il cognome del marito

(2) Indicare il titolo o i titoli previsti dall'art. 3 del bando di concorso che danno diritto alla elevazione del limite massimo di età di anni 32.

(3) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle liste medesime, indicarne i motivi.

(4) Nel caso che il candidato sia stato giudicato permanentemente o temporaneamente inabile al servizio militare, dovrà dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei suoi confronti.

(5) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche di cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura ed il grado di invalidità o mutilazione.

(6) Indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento.

(7) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

(8) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autenticazione, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti di ruolo dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, preceduto dalla indicazione dell'amministrazione presso cui presta servizio con l'indicazione della qualifica rivestita dal candidato.

(56)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a ottantasette posti di segretario in prova della carriera di concetto nel distretto di corte di appello di Palermo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 24 del 31 dicembre 1976, pubblica la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso, per esami, a ottantasette posti di segretario in prova della carriera di concetto del Ministero di grazia e giustizia nel distretto di corte di appello di Palermo, indetto con decreto ministeriale 16 novembre 1973.

(293)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a sessantaquattro posti di segretario in prova della carriera di concetto nel distretto di corte di appello di Catanzaro.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 24 del 31 dicembre 1976, pubblica la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso, per esami, a sessantaquattro posti di segretario in prova della carriera di concetto del Ministero di grazia e giustizia nel distretto di corte di appello di Catanzaro, indetto con decreto ministeriale 16 novembre 1973.

(299)

OSPEDALE «S. GIOVANNI DI DIO» DI MELFI

Concorso a posti di personale sanitario medico e farmacista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del laboratorio di ricerche cliniche;
un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale;
un posto di aiuto del servizio di anestesia;
un posto di aiuto del servizio trasfusionale;
un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di radiologia;
un posto di assistente del servizio di rianimazione;
un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Melfi (Potenza).

(265)

OSPEDALE MAGGIORE «SS. ANNUNZIATA» DI SAVIGLIANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Savigliano (Cuneo).

(192)

OSPEDALE CIVILE «S. MARIA INCORONATA DELL'OLMO» DI CAVA DEI TERRENI

Concorso ad un posto di aiuto chirurgo di pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cava dei Tirreni (Salerno).

(195)

OSPEDALE CIVILE DEGLI INFERMI « B. RAMAZZINI » DI CARPI

Concorso ad un posto di primario di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Carpi (Modena).

(196)

OSPEDALE « CALAI » DI GUALDO TADINO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto medico

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gualdo Tadino (Perugia).

(198)

OSPEDALE CIVILE DI LAMEZIA TERME

Concorso a quattro posti di assistente del servizio autonomo di cardiologia - unità coronarica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di assistente del servizio autonomo di cardiologia - unità coronarica (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lamezia Terme (Catanzaro).

(191)

OSPEDALE DI ARIANO IRPINO

Concorso ad un posto di primario del laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ariano Irpino (Avellino).

(194)

OSPEDALI RIUNITI PER BAMBINI DI NAPOLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto di immunoematologia e trasfusione;
sei posti di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Napoli.

(266)

OSPEDALE « P. ALPINO » DI MAROSTICA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario direttore della casa di salute psichiatrica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli scientifici e pratici, ad un posto di primario direttore della casa di salute psichiatrica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui alla legge 14 febbraio 1904, n. 36, al regio decreto 16 agosto 1909, n. 615 e al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Marostica (Vicenza).

(269)

OSPEDALE CIVILE « S. LORENZO » DI VALDAGNO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi;
un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Valdagno (Vicenza).

(267)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI ANCONA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di istologia ed anatomia patologica;

un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato con legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Ancona.

(193)

OSPEDALE « G. B. MORGAGNI L. PIERANTONI » DI FORLI'

Concorso ad un posto di assistente del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Forlì.

(197)

SPEDALI RIUNITI « S. CHIARA » DI PISA

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente medico presso la clinica ostetrico-ginecologica;

un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Pisa.

(271)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del primo servizio di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del primo servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Pisa.

(272)

OSPEDALI RIUNITI « S. ANTONINO L. CAMPOLMI E CAMERATA » DI FIESOLE

Concorso ad un posto di assistente del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fiesole (Firenze).

(270)

OSPEDALE «S. GIACOMO D'ALTOPASSO» DI LICATA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente anestesista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 26 gennaio 1977.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Licata (Agrigento).

(268)

OSPEDALE DI ESTE

Concorso ad un posto di assistente della divisione pediatrica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione pediatrica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Este (Padova).

(200)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore di farmacia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Este (Padova).

(201)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 26 novembre 1976, n. 39.

Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo della agricoltura trentina.

(*Pubblicata nel numero straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 53 *del* 13 *dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE PER LA RIFORMA DELL'AGRICOLTURA

Capo I

FINALITÀ

Art. 1.

Obiettivi

Allo scopo di promuovere l'ammodernamento delle strutture produttive agricole e di elevare il livello dei redditi e delle condizioni di lavoro della popolazione agricola, la provincia autonoma di Trento con la presente legge dà attuazione alle direttive del consiglio delle Comunità europee n. 72/159/CEE, n. 72/160/CEE, n. 72/161/CEE del 17 aprile 1972, e n. 75/268/CEE del 28 aprile 1975, nei limiti stabiliti dalle norme fondamentali delle riforme agrarie ed economico-sociali della Repubblica.

Capo II

AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE AGRICOLE

Art. 2.

Dotazioni infrastrutturali

Al fine di creare le premesse per la riforma dell'agricoltura ed affinchè il territorio provinciale sia dotato di infrastrutture sufficienti, in particolare per quanto concerne la viabilità rurale, l'irrigazione, l'acqua potabile, l'elettricità e le dotazioni telefoniche, i comprensori costituiti con legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62, sono obbligati a prevedere nei piani generali di sviluppo la dotazione di tali infrastrutture.

Art. 3.

Interventi

E' istituito un regime di interventi che comprende:

a) finanziamenti per l'attuazione di piani di sviluppo aziendali o interaziendali;

b) premi di orientamento;

c) garanzie sussidiarie relative ai finanziamenti previsti alla precedente lettera *a*);

d) cessione in via prioritaria delle terre messe a disposizione dell'organismo fondiario di cui all'art. 11, a favore di quanti attuano un piano di sviluppo;

e) aiuti di avviamento alle associazioni di produttori;

f) aiuti per la contabilità agraria;

g) indennità compensative intese ad ovviare agli svantaggi naturali;

h) aiuti per gli investimenti collettivi per la produzione foraggera.

Art. 4.

Beneficiari degli aiuti connessi ai piani di sviluppo

Possono beneficiare degli interventi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 3:

1) imprenditori agricoli che all'atto della presentazione del piano di sviluppo aziendale corrispondano ai seguenti requisiti e condizioni:

esercitino l'attività agricola a titolo principale;

posseggano una sufficiente capacità professionale;

posseggano un reddito da lavoro inferiore all'obiettivo di ammodernamento fissato al successivo art. 6;

potranno tuttavia essere prese in considerazione anche le aziende agricole il cui reddito da lavoro non superi per più del 15 per cento il reddito comparabile, come risulta definito al terzo comma del successivo art. 6 alla condizione che le stesse dimostrino che gli oneri derivanti dagli investimenti necessari per l'ammodernamento aziendale riporterebbero il loro reddito ad un livello inferiore a quello comparabile;

si impegnino a tenere una contabilità secondo quanto previsto dalla presente legge;

2) cooperative agricole, associazioni e gruppi di imprenditori agricoli comunque costituiti che presentino un piano interaziendale di sviluppo, sempreché tutti i soci corrispondano ai requisiti ed alle condizioni indicate al precedente punto 1).

Ai sensi dell'art. 16 della legge 9 maggio 1975, n. 153, le domande intese ad ottenere i benefici previsti dalla presente legge e la documentazione relativa sono esenti da bollo.

Art. 5.

Definizione di imprenditore a titolo principale e capacità professionale

I requisiti di cui all'articolo precedente che riguardano l'imprenditore a titolo principale e la capacità professionale vengono così definiti:

a) si considerano a titolo principale gli imprenditori agricoli, i coltivatori diretti, i mezzadri e/o coloni ed i coadiuvanti familiari, che dedichino all'attività agricola non meno del 50 per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavino dall'attività medesima non meno del 50 per cento del proprio reddito globale da lavoro. Per i mezzadri ed i coloni valgono le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'art. 13 della legge 9 maggio 1975, n. 153;

b) la capacità professionale si presume quando l'imprenditore agricolo sia in possesso di un titolo di studio a livello universitario nel settore agrario, forestale, veterinario, delle scienze naturali, di un diploma di scuola media superiore di carattere agrario, ovvero di istituto professionale agrario o di altra scuola ad indirizzo equivalente. La sussistenza di detto requisito si presume altresì quando l'imprenditore abbia esercitato, per un biennio anteriore alla data di presentazione della domanda, l'attività agricola come capo azienda, ovvero come coadiuvante familiare o come lavoratore agricolo; tali condizioni possono essere provate anche mediante atto di notorietà. Negli altri casi il requisito della capacità professionale si accerta mediante esame-colloquio dinanzi alla commissione di cui al successivo art. 79, terzo comma.

Sino a quando non sarà entrato in funzione l'albo degli imprenditori agricoli previsto dal titolo terzo della presente legge, la sussistenza dei requisiti di cui al comma precedente è accertata dai servizi agrari provinciali. Dopo l'entrata in funzione dell'albo il possesso dei predetti requisiti sarà dimostrato mediante il certificato di iscrizione alla sezione prima o seconda dell'albo medesimo.

Art. 6.

Reddito da lavoro comparabile

Il piano di sviluppo aziendale o interaziendale, da realizzarsi nell'arco di un periodo non superiore ai 9 anni, deve dimostrare che, una volta attuato, l'azienda agricola sarà in grado di raggiungere un reddito da lavoro comparabile almeno per una unità lavorativa.

Nel caso di piani di sviluppo interaziendali il reddito da lavoro comparabile deve essere raggiunto da ogni associato tenendo conto sia della sua partecipazione all'attività condotta in comune, sia dei redditi dell'azienda di cui è titolare.

Per reddito da lavoro comparabile si intende la retribuzione media, al netto degli oneri sociali, dei lavoratori non agricoli determinata dall'I.S.T.A.T. con riferimento al territorio provinciale.

Per la determinazione del reddito da lavoro, di cui al primo comma del presente articolo, si considerano i seguenti elementi:

a) prestazione di lavoro per unità lavorativa non superiore alle 2.300 ore annue;

b) remunerazione al tasso del 2 per cento del capitale proprio utilizzato nell'azienda per la terra e i fabbricati e dell'interesse legale stabilito dal codice civile per il restante capitale investito nel fondo; remunerazione al tasso effettivo per eventuali capitali di terzi.

Alla formazione del reddito comparabile possono concorrere con una percentuale massima del 50 per cento redditi prove-

nienti dall'esercizio di attività extra aziendali a condizione che una unità lavorativa tragga almeno il 70 per cento del proprio reddito da lavoro comparabile dall'azienda agricola.

L'indennità compensativa di cui all'art. 17 può essere inclusa nel reddito da lavoro aziendale.

Art. 7.

Piano di sviluppo

Il piano di sviluppo aziendale o interaziendale deve contenere:

a) la descrizione dettagliata della situazione in essere dell'azienda con riguardo in particolare agli ordinamenti colturali, alla disponibilità di manodopera, alle dotazioni fondiarie ed ai capitali di scorta, dell'annata agricola precedente a quella di presentazione del piano;

b) il programma degli investimenti con la specificazione del costo, dei tempi di attuazione e dei relativi piani di finanziamento;

c) la descrizione della situazione aziendale di arrivo stabilita sulla base di un bilancio di previsione.

Quando l'attuazione del piano richieda l'acquisizione di nuove terre, al piano stesso dovrà essere unito il contratto preliminare di acquisto o di affitto o, nel caso in cui le nuove superfici aziendali vengano rese disponibili da parte dell'organismo fondiario a norma dei successivi articoli, la dichiarazione dell'organismo che attesti la disponibilità della terra per l'imprenditore qualora il piano di sviluppo gli venga approvato.

Nelle zone a vocazione turistica od artigianale, che saranno delimitate con successiva deliberazione della giunta provinciale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere ammessi agli aiuti di cui al successivo art. 8 anche investimenti a carattere turistico o artigianale nella misura massima di 10.520 u.c. per azienda. Nel caso di investimenti a carattere turistico o artigianale compresi in piani interaziendali di sviluppo tale limite può essere superato in rapporto al numero degli imprenditori agricoli associati.

Art. 8.

Finanziamento dei piani di sviluppo

I piani di sviluppo di cui al precedente art. 7 unitamente agli eventuali documenti attestanti i requisiti di cui al precedente art. 5, devono essere presentati ai comitati agricoli comprensoriali competenti per territorio di cui al titolo II della presente legge, i quali nel termine di novanta giorni dal loro ricevimento dovranno esprimere parere sull'ammissibilità del piano agli aiuti previsti tenendo conto dei principi e delle disposizioni contenuti nella presente legge.

Fino a quando non saranno costituiti i comitati agricoli comprensoriali, i pareri sui piani di sviluppo saranno espressi dai servizi agrari provinciali operanti nel comprensorio, sentito il direttivo comprensoriale ove sia costituito.

In conformità ai pareri di cui ai commi precedenti la giunta provinciale provvederà alla concessione dei contributi previsti all'art. 13 nonchè, sulla base dei nullaosta rilasciati dall'assessore al quale è affidata la materia dell'agricoltura, alla concessione e contestuale liquidazione del concorso nel pagamento degli interessi sulla spesa ritenuta ammissibile per la attuazione del piano di sviluppo, fatta salva la necessità delle normali fasi istruttorie svolte dai servizi agrari provinciali.

Il concorso nel pagamento degli interessi riguarda la totalità dei mutui compresi gli interessi di preammortamento, fino alla concorrenza di un importo per unità lavorativa impiegata nell'azienda non superiore a 42.060 u.c., ivi inclusi gli eventuali interventi a carattere turistico o artigianale di cui al precedente art. 7.

Per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi, della durata di anni 20 per gli investimenti fondiari e di anni 10 per gli altri investimenti, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 18 e 19 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e 10 della legge 10 maggio 1976, n. 352, ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

Dal concorso di cui al presente articolo sono escluse le spese dovute all'acquisto di terre, di bestiame vivo suino ed avicolo, di vitelli destinati all'ingrasso.

Quando il piano di sviluppo prevede investimenti nel settore suinicolo, si applicano le norme contenute nell'art. 9, punto 2, della direttiva n 72/159/CEE del 17 aprile 1972; quando il piano di sviluppo prevede l'acquisto di bestiame bovino ed ovino, la concessione del concorso è limitata alla prima acquisizione prevista dal piano di sviluppo ed è subordinata alla condizione che, a conclusione del piano di sviluppo, la quota delle vendite degli animali e dei loro prodotti sul complesso delle vendite effettuate dall'azienda superi il 60 per cento.

La concessione del concorso di cui al presente articolo nel settore delle uova e del pollame è subordinata alle decisioni ulteriori adottate in relazione al punto 3 dell'art. 9 della citata direttiva CEE.

Art. 9.

Premi di orientamento

Quando il piano di sviluppo aziendale o interaziendale prevede che al suo compimento la quota di vendite di bovini e ovini superi il 50 per cento del complesso delle vendite effettuate dall'azienda, in aggiunta agli aiuti previsti dall'art. 8, può essere concesso un premio di orientamento in forma di contributo in conto capitale per ogni ettaro della superficie aziendale, ivi compresa quella degli alpeggi estivi, che verrà destinata alla produzione foraggera utilizzata per la produzione di bovini ed ovini.

Il contributo medesimo sarà erogato in tre anni in ragione di 47 u.c. per ettaro il primo anno, di 32 u.c. per ettaro il secondo anno, di 16 u.c. per ettaro nel terzo anno. L'importo complessivo del contributo per azienda non potrà superare 4.700 u.c. per il primo anno, 3.200 u.c. per il secondo anno, 1.600 u.c. per il terzo anno; tali limiti complessivi possono essere superati nel caso di stalle sociali e di cooperative di produzione.

I suddetti importi del premio di orientamento ed i massimali per azienda possono essere aumentati di un terzo al massimo quando, a piano attuato, risulti un carico di almeno 0,5 unità di bestiame adulto (UBA) per ettaro di superficie foraggera aziendale. Per la conversione di bovini, ovini e caprini in UBA si applica la tabella allegata.

La maggiorazione di cui al comma precedente si applica solamente nelle zone in cui l'attività agricola è a prevalente indirizzo zootecnico, che saranno delimitate con successiva deliberazione della giunta provinciale.

Alla concessione dei premi di orientamento di cui al presente articolo, provvede la giunta provinciale su proposta dell'assessore cui è affidata la materia dell'agricoltura, tenuto conto dei pareri espressi dai comitati agricoli comprensoriali e dell'istruttoria tecnica di cui al precedente art. 8.

L'erogazione dei predetti premi di orientamento, in via di massima, avverrà in corrispondenza dei momenti dei maggiori investimenti previsti nel piano di sviluppo.

Art. 10.

Fidejussione

A coloro che abbiano ottenuto il nullaosta per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi previsto dall'art. 8 della presente legge, ma non siano in grado di prestare sufficienti garanzie per la contrazione di mutui con gli istituti di credito, è concessa da parte del Fondo interbancario di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, fidejussione con i criteri e le modalità di cui agli articoli 20 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e 10 della legge 10 maggio 1976, n. 352, ed eventuali successive modificazioni.

Art. 11.

Priorità per l'ampliamento delle superfici aziendali

L'E.S.A.T. di cui al titolo II della presente legge che esercita anche le funzioni di organismo fondiario ai sensi dello art. 5, punto 3, della direttiva del consiglio n. 72/160/CEE del 17 aprile 1972, ha l'obbligo di mettere a disposizione le terre in via prioritaria assoluta agli imprenditori che abbiano avuto l'approvazione del piano aziendale od interaziendale di sviluppo basato anche sulla acquisizione di terra.

Le disponibilità del fondo di rotazione di cui alla legge 26 maggio 1965, n. 590, nonché quelle della legge provinciale 10 settembre 1973, n. 49, e loro successive modificazioni ed integrazioni, sono destinate proritariamente ai coltivatori diretti che abbiano avuto l'approvazione di un piano di sviluppo il quale preveda anche l'ampliamento della superficie aziendale mediante l'acquisto di nuove terre, fatte salve, in quanto applicabili, le preferenze di cui all'art. 4 della legge 14 agosto 1971, n. 817.

Art. 12.

Attività promozionali nei territori più sfavoriti

Nei territori, che verranno delimitati con deliberazione della giunta provinciale, nei quali per condizioni naturali, socio-economiche e colturali risulti particolarmente difficile la elaborazione e l'attuazione di piani aziendali di sviluppo, l'E.S.A.T., in collaborazione con i comitati agricoli comprensoriali com-

petenti per territorio e con il loro servizio di assistenza tecnica, promuovono la costituzione di cooperative o associazione a larga base associativa aventi le caratteristiche indicate allo art. 15 ed i cui soci ritraggano dall'attività aziendale ed associata almeno il 50 per cento del proprio reddito ed impieghino nella attività aziendale ed in quella associata almeno il 50 per cento del proprio tempo di lavoro.

Al finanziamento degli investimenti necessari all'attuazione del piano interaziendale di sviluppo, purché lo stesso risponda ai criteri ed alle condizioni della presente legge, fermo restando il limite della spesa ammissibile per unità lavorativa di 42.060 u.c., si provvede con il concorso negli interessi di cui all'articolo 8 ed eventualmente con la concessione del contributo a fondo perduto di cui al successivo art. 13.

Art. 13.

Aiuti speciali per fabbricati aziendali ed opere di miglioramento fondiario

Quando il piano di sviluppo aziendale o interaziendale prevede investimenti concernenti costruzione di fabbricati aziendali od opere di bonifica e sistemazione dei terreni, sulla relativa spesa ammissibile può essere concesso un contributo in conto capitale fino al 25 per cento in aggiunta alla concessione del concorso nel pagamento degli interessi previsto dal precedente art. 8.

La misura massima del contributo in conto capitale di cui al primo comma del presente articolo, nel caso di piani interaziendali presentati dalle cooperative o associazioni di cui al precedente art. 12, è elevata al 35 per cento.

La liquidazione del contributo è disposta sulla base del verbale di accertamento dei lavori redatto dai servizi agrari provinciali.

Art. 14.

Vigilanza sull'attuazione dei piani di sviluppo

La vigilanza sulla regolare attuazione dei piani di sviluppo aziendali ed interaziendali è affidata ai comitati agricoli comprensoriali ai quali i beneficiari degli aiuti concessi per l'attuazione di un piano di sviluppo sono tenuti a rendere conto dello stato di attuazione del piano stesso, entro il 31 gennaio di ogni anno. Qualora gli stessi comitati accertino che il piano di sviluppo aziendale o interaziendale non viene attuato secondo quanto previsto o rilevino che le finalità del piano medesimo risultano comunque compromesse, ne danno notizia alla giunta provinciale, la quale disporrà la cessazione dell'erogazione degli aiuti concessi.

La deliberazione della giunta provinciale è comunicata agli enti che abbiano concesso altri aiuti per gli eventuali provvedimenti di rispettiva competenza.

Sono ammesse variazioni ai piani aziendali ed interaziendali di sviluppo, purché autorizzate dai comitati agricoli comprensoriali, i quali provvederanno a notificarle ai servizi agrari provinciali, e sempre che sia salvaguardato l'obiettivo del raggiungimento del reddito comparabile.

Art. 15.

Aiuti di avviamento alle associazioni

Alle associazioni di produttori agricoli, prevalentemente costituite da coltivatori diretti, con priorità a quelle di cui all'art. 12 che, dopo l'entrata in vigore della presente legge, si costituiscono nelle forme previste dalle vigenti leggi, aventi come scopo la realizzazione di piani di sviluppo interaziendali, anche attraverso la conduzione associata dei terreni o l'utilizzazione in comune di attrezzature e dotazioni aziendali o l'esercizio in comune di altre attività, possono essere concessi aiuti di avviamento destinati a contribuire ai costi di gestione.

L'ammontare dei contributi può variare da un minimo di 2.600 u.c. ed un massimo di 7.890 u.c. secondo il numero degli associati e l'attività esercitata in comune.

Alla concessione del contributo provvede con propria deliberazione la giunta provinciale, sentiti i comitati agricoli comprensoriali competenti per i territori in cui ricadono le predette associazioni.

Art. 16.

Istituzione di un servizio e di aiuti per la contabilità agraria

Al fine di promuovere, agevolare e coordinare la tenuta della contabilità di gestione da parte delle aziende agricole, con le modalità previste all'art. 11, punto 2, della direttiva n. 72/159/CEE quale strumento di politica agraria e di analisi dell'efficienza aziendale nonché di acquisizione di informazioni utili per la programmazione agricola, l'istituto provinciale agrario di San Michele all'Adige provvede all'istituzione di un apposito servizio per la contabilità agraria e l'analisi della gestione aziendale.

Detto servizio assisterà direttamente o tramite i centri per l'assistenza contabile gli imprenditori nella rilevazione dei dati contabili e provvederà alla elaborazione dei dati stessi, stipulando eventualmente apposite convenzioni con istituti pubblici adeguatamente attrezzati oppure usufruendo del centro elaborazione dati della provincia autonoma.

Con deliberazione della giunta provinciale saranno determinati i criteri per il riconoscimento di centri per l'assistenza contabile che adottino gli indirizzi e le metodologie stabilite dall'istituto provinciale agrario di San Michele all'Adige.

Agli imprenditori agricoli a titolo principale che provvedono a tenere una contabilità aziendale singolarmente o utilizzano il servizio dell'istituto provinciale agrario di San Michele all'Adige, o dei centri per l'assistenza contabile riconosciuti al comma precedente, è concesso un contributo di 473 u.c., erogabile in quattro rate annuali decrescenti. La concessione del contributo è disposta con deliberazione della giunta provinciale; una quota parte del contributo, non superiore al 50 per cento dello stesso, può essere, su delega dell'interessato e qualora usufruisca del servizio, corrisposto direttamente allo istituto provinciale agrario di San Michele all'Adige o ai centri per l'assistenza contabile per il servizio svolto. Alle aziende singole ed alle associazioni che, in relazione alla attuazione di un piano di sviluppo approvato a norma della presente legge, siano impegnate alla tenuta della contabilità aziendale, viene assegnato, per il periodo di durata del piano che eccede i quattro anni, un ulteriore contributo nella misura che sarà stabilita con deliberazione della giunta provinciale.

Art. 17.

Indennità compensativa

Agli imprenditori agricoli che coltivino direttamente e con impiego prevalente di manodopera familiare almeno tre ettari di superficie agraria utilizzata, per il calcolo della quale possono essere presi in considerazione anche gli alpeggi estivi secondo i criteri che saranno stabiliti con successiva deliberazione della giunta provinciale, e che si impegnino a proseguirne la coltivazione per almeno un quinquennio secondo i criteri di una buona tecnica agricola e nel rispetto, per quanto possibile, delle indicazioni contenute nei piani generali di sviluppo dei comprensori o, in loro assenza, delle direttive emanate dalla giunta provinciale, è concessa una indennità compensativa annua intesa ad ovviare agli svantaggi naturali permanenti del territorio, nei limiti ed alle condizioni di cui ai successivi articoli 18 e 19.

Sono esonerati dall'impegno di cui al comma precedente gli imprenditori agricoli che abbiano superato il sessantesimo anno di età o che godano di una pensione di vecchiaia.

Possono beneficiare dell'indennità compensativa solo gli imprenditori agricoli le cui aziende ricadono entro i territori che saranno delimitati, con deliberazione della giunta provinciale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i comitati agricoli comprensoriali, in relazione alla intensità degli svantaggi naturali permanenti differenziando eventualmente in rapporto a tali svantaggi anche la misura dell'indennità compensativa.

Art. 18.

Indennità compensativa a favore di cooperative e associazioni

Nel caso di stalle sociali costituite in forma cooperativa con indirizzo rivolto alla produzione bovina, di cooperative di conduzione terreni e delle associazioni di cui all'art. 15 della presente legge, si prescinde dalla condizione di cui all'art. 17 purché il predetto limite di 3 ettari risulti dal rapporto medio tra la superficie agraria utilizzata ed il numero dei soci che prestano la loro attività lavorativa nell'azienda.

La disposizione di cui al comma precedente non si applica alle società che provvedono alla sola gestione di malghe e pascoli.

Art. 19.

Misura dell'indennità compensativa

La misura massima dell'indennità compensativa è fissata:

a) per le produzioni bovina, ovina e caprina in 52,50 u.c. per UBA; l'importo totale dell'indennità concessa non può tuttavia superare 52,50 u.c. per ettaro di superficie foraggera totale dell'azienda; per il calcolo della superficie foraggera totale

dell'azienda possono essere presi in considerazione anche i prati consociati a frutteto e gli alpeggi estivi, secondo criteri che saranno stabiliti con deliberazione della giunta provinciale;

b) per le altre produzioni in 52,50 u.c. per ettaro di superficie coltivata, previa detrazione della superficie destinata alla alimentazione del bestiame, di quella destinata alla produzione intensiva di meli, peri, peschi, frumento, eccedente i 5.000 mq per azienda.

L'indennità compensativa non potrà comunque risultare inferiore a 16 u.c. per UBA o per ettaro.

L'importo totale concedibile per impresa agricola, salvo che per le cooperative e le associazioni di agricoltori che abbiano come scopo la conduzione in comune dei loro terreni agricoli, non potrà superare in ogni caso quello corrispondente a 35 UBA.

Art. 20.

Procedure per la concessione dell'indennità compensativa

Le richieste presentate da agricoltori singoli intese ad ottenere la concessione dell'indennità compensativa di cui agli articoli precedenti accompagnata, ove e necessario, dall'impegno di cui al primo comma dell'art. 17, debbono essere indirizzate alla giunta provinciale per il tramite dei sindaci dei comuni in cui ricada la maggior parte della superficie agricola utilizzata dell'azienda del richiedente.

I consigli comunali provvedono alla nomina di apposite commissioni delle quali fanno parte, oltre ad un rappresentante dei consigli medesimi con funzioni di presidente, un funzionario dei servizi agrari provinciali operante nel comprensorio, due rappresentanti designati dalla organizzazione agricola più rappresentativa ed un rappresentante designato dalle altre organizzazioni sempreché esistenti nel comune, alle quali spetta il compito di effettuare l'accertamento dei requisiti del richiedente nonché degli elementi che servono per il calcolo dell'indennità compensativa, ivi compreso il controllo della rispondenza della tecnica agricola adottata e del rispetto delle indicazioni dei piani generali di sviluppo secondo quanto disposto al primo comma dell'art. 17.

Per la validità delle adunanze delle commissioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza di voti dei presenti. Le commissioni inviano alla giunta provinciale, tramite il sindaco, un elenco nominativo degli aventi diritto all'indennità, con l'indicazione dell'importo erogabile, sulla base del quale la giunta stessa adotta la delibera di concessione.

Le richieste delle cooperative ed associazioni di cui al precedente art. 18 vanno presentate alla giunta provinciale che provvederà alla concessione dell'indennità stessa, previa istruttoria da parte dell'assessorato all'agricoltura.

Art. 21.

Termini di presentazione delle richieste

Le richieste di cui all'articolo precedente devono essere presentate entro il mese di giugno dell'anno al quale l'indennità stessa si riferisce.

Nella prima applicazione della presente legge le domande devono essere presentate entro tre mesi dalla sua entrata in vigore.

Art. 22.

Aiuti agli investimenti per la produzione foraggera

Al fine di incrementare e migliorare la produzione foraggera, nonché di sistemare i prati pascoli ed i pascoli montani, possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile per:

a) le azioni per l'incremento della produzione foraggera, specialmente attraverso operazioni di sistemazione, di impianto, di concimazione e di installazione di reti irrigue e di fertirrigazione;

b) l'esecuzione di opere per la costruzione e il miglioramento delle attrezzature necessarie per la raccolta, l'immagazzinamento e l'utilizzazione dei foraggi, nonché per i ricoveri del bestiame;

c) l'acquisto di impianti per l'essiccazione, di macchine e di attrezzature varie per la coltivazione e l'utilizzazione dei foraggi;

d) la costituzione, la sistemazione ed il miglioramento dei pascoli ed alpeggi sfruttati in comune, nonché l'attuazione di tutte quelle opere e servizi necessari per assicurare o migliorare la gestione, comprese le recinzioni;

e) la realizzazione e l'ammodernamento di strutture a carattere interaziendale, a servizio delle aziende con indirizzo foraggero-zootecnico.

La spesa ammissibile per gli aiuti di cui al comma precedente non può eccedere il quadruplo della partecipazione massima della C.E.E. fissata in 20.000 u.c. per singolo investimento collettivo ed in 100 u.c. per ettaro di pascolo o di alpeggio sistemato o attrezzato.

I contributi di cui al presente articolo, possono essere concessi:

alle associazioni tra agricoltori, con preferenza per quelle costituite in forma cooperativa, i cui soci dedicano la maggior parte della loro attività all'allevamento zootecnico;

alla federazione provinciale allevatori;

ai comuni, alle A.S.U.C. o altri enti pubblici proprietari dei pascoli e dei prati pascoli che si impegnino peraltro ad affittarli ad associazioni fra allevatori residenti in provincia;

all'Ente di sviluppo di cui al titolo II della presente legge;

ai consorzi di miglioramento fondiario;

ai comprensori costituiti con legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62;

alle società costituite tra allevatori per la gestione in comune dei pascoli e dei prati pascoli.

Possono inoltre essere concessi contributi in conto capitale fino al 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile per l'acquisto di terreni da parte dell'ente provinciale per lo sviluppo dell'agricoltura trentina di cui al titolo II della presente legge, con preferenza agli interventi che consentano la ricomposizione di fondi frammentati ed il recupero produttivo di terre scarsamente utilizzate nonché l'acquisizione, a norma dell'art. 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, di terreni da destinare a prati e pascoli.

Art. 23.

Procedura per la concessione degli aiuti

Le domande per ottenere i benefici di cui all'art. 22 debbono essere presentate ai comitati agricoli comprensoriali competenti per territorio di cui al titolo II della presente legge, i quali dovranno esprimere entro novanta giorni il proprio parere sulla ammissibilità delle domande stesse al finanziamento previsto.

Fino a quando non saranno costituiti i comitati agricoli comprensoriali di cui al comma precedente i pareri verranno espressi dai servizi agrari provinciali, sentito il direttivo comprensoriale, ove sia costituito.

In conformità dei pareri di cui ai commi precedenti la giunta provinciale provvederà alla concessione del contributo.

La liquidazione del contributo è disposta sulla base del verbale di accertamento dei lavori redatto dai servizi agrari provinciali.

Capo III

INCORAGGIAMENTO ALLA CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA E UTILIZZAZIONE DELLE TERRE DISPONIBILI

Art. 24.

Finalità

La provincia autonoma di Trento istituisce un regime di aiuti a favore di coloro che cessano anticipatamente l'attività agricola e rendono disponibili le terre da loro coltivate, con la finalità di favorire la mobilità del capitale fondiario in relazione agli obiettivi di ammodernamento delle strutture di cui al capo II del presente titolo.

Art. 25.

Aiuti per la cessazione dell'attività agricola

Il regime di aiuti prevede:

a) una indennità annua per coloro che anticipano la cessazione della loro attività agricola;

b) un premio di apporto strutturale a favore di coloro che destinino le terre di cui sono proprietari per le finalità indicate al precedente art. 24.

Art. 26.

Beneficiari dell'indennità di cessazione dell'attività agricola

L'indennità di cessazione dell'attività agricola di cui alla lettera *a*) del precedente articolo può essere concessa, a domanda, agli imprenditori agricoli che abbiano compiuto 55 anni e fino al sessantacinquesimo anno di età, appartenenti ad una delle sottoindicate categorie e che dedichino almeno il 50 per cento del loro tempo di lavoro all'attività agricola, ricavandone almeno il 50 per cento del reddito complessivo di lavoro:

a) proprietari coltivatori diretti o conduttori titolari di aziende agricole che destinino le terre, con esclusione dei boschi, agli scopi stabiliti dal presente capo;

b) affittuari coltivatori diretti, affittuari conduttori di aziende agricole, enfiteuti, mezzadri e coloni, quando i proprietari delle rispettive aziende consentano la destinazione delle terre, con esclusione dei boschi, agli scopi predetti.

Per la concessione della indennità prevista dal presente capo può essere preso in considerazione un solo imprenditore agricolo per la stessa superficie agricola utilizzata, al quale verrà richiesta idonea documentazione.

Per il calcolo del tempo attivo si fa riferimento ad una settimana lavorativa di 40 ore.

Per reddito di lavoro si intende qualunque provento derivante da una attività autonoma o subordinata, pubblica o privata, compreso il reddito derivante da trattamento pensionistico di fine attività lavorativa o di vecchiaia.

Art. 27.

Estensione dell'indennità ad altri soggetti

Hanno altresì titolo alla indennità per la cessazione dell'attività agricola di cui al precedente art. 26, sempreché ne facciano richiesta e si trovino in età compresa tra i 55 e i 65 anni, i coadiuvanti familiari permanenti agricoli, nonché i lavoratori agricoli dipendenti a carattere permanente che prestino la loro attività presso l'azienda il cui titolare benefici della indennità di cessazione dell'attività agricola.

L'indennità può essere concessa per ogni azienda limitatamente ad un coadiuvante familiare permanente oppure ad un lavoratore agricolo dipendente a carattere permanente. La richiesta del coadiuvante familiare permanente prevale su quella del lavoratore agricolo dipendente a carattere permanente.

Ai fini anzidetti per lavoratori agricoli dipendenti a carattere permanente si intendono i lavoratori agricoli che abbiano esercitato prestazioni agricole subordinate nell'azienda almeno durante gli ultimi due anni prima della presentazione della domanda. Sempre agli stessi fini si intendono per coadiuvanti familiari i lavoratori agricoli addetti stabilmente alla lavorazione o alla conduzione del fondo, che facciano parte del nucleo familiare del titolare della azienda, quali parenti, nei limiti di cui all'art. 77 del codice civile, dell'imprenditore o del coniuge dello stesso ancorché deceduto.

Art. 28.

Condizioni per gli imprenditori agricoli

Per gli imprenditori agricoli, di cui all'art. 26, ai fini della concessione dell'indennità per la cessazione dell'attività agricola, sono richieste le seguenti condizioni:

a) il richiedente deve avere esercitato, nelle situazioni di tempo e di reddito specificate all'art. 26, l'attività agricola durante un periodo di almeno cinque anni prima della presentazione della domanda di indennità. In tale periodo è compresa l'attività svolta dal coniuge nei casi di subentro nella titolarità dell'azienda per decesso del coniuge stesso. L'iscrizione negli elenchi degli aventi diritto alla assicurazione di invalidità e vecchiaia ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni ed integrazioni, costituisce presunzione assoluta dell'effettivo svolgimento di attività agricola, per il corrispondente periodo di tempo. Nei casi in cui non operi la presunzione predetta, la prova dell'effettiva attività agricola svolta nel periodo prescritto può essere fornita dall'interessato con ogni altro mezzo ritenuto valido dall'organo che provvede ad istruire la domanda;

b) il titolare dell'azienda, al momento della presentazione della domanda, non deve avere in corso di realizzazione un piano di sviluppo aziendale di cui al capo II;

c) il richiedente non deve avere alienato, con atto a titolo oneroso o a titolo gratuito, nel biennio precedente la domanda per l'indennità di cessazione della attività agricola, parte della propria azienda in misura superiore al 20 per cento della relativa superficie. Non si considerano a tali effetti atti di alienazione quelli concernenti i boschi e quelli conseguenti ad esproprio od a cessazione per motivi di pubblica utilità o di interesse pubblico;

d) il richiedente deve impegnarsi, con atto sottoscritto ed autenticato da notaio o nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, a non esercitare ulteriore attività professionale agricola che comporti la commercializzazione dei prodotti ottenuti. La inadempienza comporta la decadenza della concessione con l'immediato recupero a carico dell'inadempiente della indennità percepita fin dall'inizio, aumentata dagli interessi legali.

L'imprenditore può conservare, oltre al bosco, per i bisogni familiari, anche la proprietà di una parte del fondo ceduto, compresi i fabbricati rurali destinati ad abitazione ed annessi, per una estensione non superiore al 15 per cento dell'intera superficie. A sua scelta egli può trattenere la predetta quota anziché in proprietà a titolo di uso, ai sensi degli articoli 1021 e seguenti del codice civile.

Art. 29.

Condizioni per gli altri soggetti

Per i coadiuvanti familiari e per i lavoratori agricoli dipendenti a titolo permanente di cui all'art. 27, ai fini della concessione della indennità prevista dall'art. 25, sono richieste le seguenti condizioni:

a) abbiano esercitato l'attività agricola per almeno cinque anni prima della presentazione della domanda, di cui gli ultimi due, ai sensi dell'art. 27, terzo comma, presso l'azienda che cessa l'attività agricola;

b) durante il predetto quinquennio abbiano dedicato all'attività agricola almeno il 50 per cento del loro tempo attivo;

c) siano stati e siano iscritti alle rispettive assicurazioni generali obbligatorie;

d) si impegnino a cessare la loro attività lavorativa in agricoltura nelle forme e con le conseguenze previste alla lettera *d)* del precedente art. 28.

Art. 30.

Cessione delle terre

La concessione dell'indennità di cui all'art. 25, lettera *a)*, è *in ogni caso subordinata, oltre che alla cessazione dell'attività* agricola da parte del beneficiario, nelle forme e con le conseguenze previste alla lettera *d)* dell'art. 28, alla condizione che le superfici, escluso il bosco, sulle quali viene esercitata l'attività agricola, siano cedute all'organismo fondiario di cui al successivo art. 32, mediante vendita od affitto non inferiore a quindici anni o, previo parere favorevole dell'organismo fondiario, ad imprenditori agricoli che abbiano presentato un piano di sviluppo ai sensi del capo II del presente titolo.

Art. 31.

Misura dell'indennità di cessazione

L'indennità di cessazione dell'attività agricola è corrisposta agli aventi titolo a decorrere dalla data di effettiva cessazione dell'attività medesima e fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, nel seguente ammontare annuo, frazionabile in dodici mensilità a richiesta degli interessati:

900 unità di conto per gli imprenditori coniugati;

600 unità di conto per gli imprenditori non coniugati o vedovi, per i coadiuvanti familiari permanenti agricoli e per i lavoratori agricoli dipendenti a carattere permanente.

Art. 32.

Organismo fondiario

Esercita le funzioni di organismo fondiario sul territorio provinciale l'Ente per lo sviluppo dell'agricoltura trentina (E.S.A.T.) di cui al titolo II della presente legge.

L'E.S.A.T. destina le terre acquisite a seguito dell'applicazione dell'art. 30 con priorità assoluta, mediante cessione in affitto o subaffitto o vendita, agli imprenditori agricoli che beneficiano delle misure di incoraggiamento relative all'ammodernamento delle aziende agricole di cui al capo secondo del presente titolo, con preferenza a quelli che abbiano presentato un piano di sviluppo interaziendale.

Qualora l'E.S.A.T. non possa utilizzare le terre acquisite per la finalità sopra citata, potrà cederle in utilizzazione temporanea a imprenditori agricoli coltivatori diretti che realizzino con la acquisizione delle nuove superfici una maggiore produttività aziendale.

I terreni acquisiti dall'E.S.A.T. che non possono essere utilizzati a scopo di miglioramento strutturale, possono essere destinati alla realizzazione di piani organici di rimboschimento, ovvero a fini ricreativi o ad altri fini di pubblica utilità.

Art. 33.

Fondo per la gestione delle terre

Per le esigenze finanziarie relative all'acquisto dei terreni, alla gestione degli stessi, al pagamento dei canoni di affitto l'E.S.A.T. istituisce nel proprio bilancio un fondo alla cui forma-

zione concorre una quota parte, non inferiore al 40 per cento, del fondo di dotazione allo stesso assegnato in base al titolo II della presente legge.

Per i fini di cui al precedente comma, la giunta provinciale è autorizzata ad assegnare anticipatamente all'E.S.A.T. una somma per il finanziamento dei programmi per l'attuazione delle funzioni di cui al capo III del presente titolo in misura non superiore a L. 300.000.000 annui per gli esercizi finanziari 1977 e 1978.

Affluiranno altresì al fondo di cui al primo comma del presente articolo anche i proventi derivanti all'E.S.A.T. dalle cessioni in enfiteusi, dai canoni di affitto e dalle eventuali vendite.

Art. 34.

Beneficiari del premio di apporto strutturale

Il premio di apporto strutturale di cui alla lettera *b*) dell'art. 25 può essere concesso su domanda degli interessati:

a) agli imprenditori agricoli proprietari di terreni che fruiscano dell'indennità per la cessazione dell'attività agricola di cui ai precedenti articoli e rendano disponibile la terra con le modalità previste dall'art. 30. Il premio si aggiunte all'indennità di cessazione dell'attività agricola, al prezzo di cessione dei terreni, o al canone di affitto;

b) ai proprietari dei terreni concessi a mezzadria, a colonia, in affitto o in enfiteusi che avendo il loro affittuario, mezzadro, colono ed enfiteuta chiesto l'indennità di cessazione di cui all'art. 25, lettera *b*), rendano disponibili i propri terreni con le modalità previste dall'art. 30;

c) ai proprietari che, pur senza avere titolo, per qualsiasi causa alla indennità di cessazione dell'attività agricola, rendano disponibili i propri terreni con le modalità di cui all'art. 30;

d) ai proprietari sui cui fondi gli affittuari, coloni, mezzadri, salariati e braccianti si impegnino a realizzare in forme associative, nell'azienda di cui divengano titolari per acquisto o per affitto per la durata di almeno 15 anni, un piano di sviluppo come previsto dal capo precedente;

e) ai proprietari che cedono il fondo ai propri affittuari, coloni, mezzadri, salariati e braccianti in proprietà o in affitto per la durata di almeno 15 anni per destinarlo all'ingrandimento di aziende per la realizzazione di un piano di sviluppo ai sensi del capo II;

f) agli affittuari, coloni, mezzadri ed enfiteuti che cessano l'attività agricola anche nel caso in cui non possano fruire della indennità di cessazione dell'attività agricola di cui al presente titolo e che pongono i terreni da essi condotti a disposizione secondo le modalità previste dall'art. 30; in questo caso il premio di apporto strutturale a favore dell'affittuario, mezzadro, colono ed enfiteuta è cumulabile con quello previsto a favore del proprietario il cui ammontare viene ridotto del 50 per cento;

g) ai proprietari concedenti a mezzadria e a colonia qualora trasformino in affitto della durata di almeno 15 anni tali contratti.

Il predetto premio è pari a sedici annualità del canone di affitto, determinato in base alle vigenti disposizioni in materia di equo canone, per gli aventi titolo di cui alla lettera *a*); a otto annualità per gli aventi titolo indicati nelle lettere *b*), *d*), *e*), *f*) e *g*); a sei annualità per gli aventi titolo indicati alla lettera *c*), del comma precedente.

In ogni caso il premio di apporto strutturale è maggiorato del 25 per cento quando i terreni sono offerti in affitto.

Il premio di apporto strutturale, con la eventuale maggiorazione del 25 per cento prevista dal comma precedente, può essere ulteriormente aumentato del 30 per cento quando i beneficiari previsti dal primo comma del presente articolo siano iscritti nei ruoli dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per un imponibile non superiore a L. 4.000.000.

In ogni caso, fatta salva l'eccezione di cui alla lettera *f*) del primo comma, il premio può essere concesso una sola volta per la stessa superficie agraria.

E' esclusa la corresponsione del premio di apporto strutturale qualora il trasferimento del terreno sia in dipendenza di procedimenti di esproprio per utilità pubblica.

Art. 35.

Norme previdenziali

Per i beneficiari dell'indennità di anticipata cessazione dell'attività agricola di cui alla presente legge valgono le norme previdenziali previste all'art. 43 della legge 9 maggio 1975, n. 153

Art. 36.

Procedure e vigilanza

Le domande per l'ottenimento dell'indennità per l'anticipata cessazione dell'attività agricola vanno presentate all'assessorato all'agricoltura il quale, previa istruttoria dei servizi agrari e acquisizione del parere dei comitati agricoli comprensoriali di cui al titolo II della presente legge, provvederà a rilasciare il nullaosta per il pagamento dell'indennità. I nullaosta verranno trasmessi all'Istituto nazionale per la previdenza sociale ed al Ministero dell'agricoltura e delle foreste conformemente a quanto stabilito dall'art. 44 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

I comitati agricoli comprensoriali vigilano che gli operatori agricoli i quali fruiscono dell'indennità di anticipata cessazione non riassumano attività agricole che comportino la commercializzazione dei prodotti.

La riassunzione si verifica di diritto anche quando l'imprenditore cessato svolge attività di coadiuvante familiare o di lavoratore agricolo dipendente.

A tal fine l'assessorato all'agricoltura trasmette ai comitati agricoli comprensoriali l'elenco nominativo completo degli operatori agricoli cessati.

I comitati agricoli comprensoriali che accertino violazione al divieto di riassunzione dell'attività professionale ne danno immediata comunicazione all'assessorato all'agricoltura che, previa contestazione all'interessato e, ammesse nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della contestazione le deduzioni di parte, procede alla revoca del previsto nullaosta. La provincia dà tempestiva comunicazione delle revoche all'Istituto nazionale per la previdenza sociale ed al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per gli adempimenti di loro competenza.

Art. 37.

Procedure per l'ottenimento del premio di apporto strutturale

Le domande per l'ottenimento del premio di apporto strutturale vanno presentate all'assessorato al quale è affidata la materia dell'agricoltura.

Alla concessione del premio di apporto strutturale, da erogarsi in un'unica soluzione, provvederà la giunta provinciale sulla base dell'istruttoria svolta dai servizi agrari, sentiti i comitati agricoli comprensoriali.

Capo IV

INFORMAZIONE SOCIO-ECONOMICA E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DELLE PERSONE CHE LAVORANO IN AGRICOLTURA

Art. 38.

Finalità dell'informazione socio-economica

Per consentire alle persone che lavorano nell'agricoltura di prendere una decisione in merito al proprio avvenire professionale e a quello dei propri figli, la provincia autonoma istituisce un regime inteso a sviluppare l'informazione socio-economica degli imprenditori, dei salariati e dei coadiuvanti familiari agricoli secondo le modalità previste ai successivi articoli per il conseguimento delle seguenti finalità:

a) dare alla popolazione agricola un'informazione generale sulle possibilità che le si offrono di migliorare la propria situazione socio-economica;

b) studiare ed esaminare i casi individuali, in vista di un adattamento a nuove situazioni;

c) mettere le persone, interessate a dare un nuovo orientamento alle loro aziende, in contatto con i competenti servizi di divulgazione;

d) informare gli interessati e consigliarli in vista:

del proseguimento di un'attività agricola;

della scelta di un'attività non agricola;

della cessazione definitiva della loro attività professionale;

e) far conoscere agli interessati le possibilità di perfezionamento delle persone che lavorano nell'agricoltura, e le prospettive offerte ai loro figli nel settore agricolo ed in altri settori;

f) indirizzare, secondo le decisioni prese o previste, ai servizi specializzati competenti;

g) fornire adeguate informazioni ed organizzare incontri e scambi per facilitare la conoscenza e la partecipazione della popolazione agricola alla elaborazione della programmazione

Art. 39.
Gestione dell'attività di informazione socio-economica

La provincia autonoma di Trento riconosce all'informazione socio-economica carattere di servizio pubblico.

Lo svolgimento del relativo servizio è affidato all'E.S.A.T., che opererà secondo gli indirizzi programmatici e le proposte formulati, per le zone di rispettiva competenza, dai comitati agricoli comprensoriali.

La giunta provinciale può affidare inoltre compiti di informazione socio-economica ad associazioni agricole che si costituiscano espressamente allo scopo di creare servizi di informazione per i propri associati. A tal fine le predette associazioni dovranno rispondere ai requisiti previsti dall'art. 49, secondo comma, della legge 9 maggio 1975, n. 153, ed operare a livello provinciale nonchè possedere un numero di iscritti non inferiore al 20 per cento degli iscritti all'albo degli imprenditori agricoli di cui al titolo III della presente legge ovvero, finchè l'albo non sia entrato in funzione, non inferiore al 10 per cento degli scritti ai contributi agricoli unificati come lavoratori autonomi.

Per il riconoscimento delle associazioni di cui al comma precedente e per la approvazione dei relativi statuti da parte della giunta provinciale valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nell'art. 49 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Per ottenere l'affidamento dei compiti di cui al precedente terzo comma, le associazioni dovranno inoltrare domanda alla giunta provinciale entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

Alle associazioni agricole di cui al terzo comma del presente articolo la giunta provinciale può concedere contributi fino al 70 per cento delle spese riconosciute ammissibili sulla base di programmi di attività approvati e controllati dalla giunta stessa, dopo aver acquisito il parere dell'E.S.A.T.

La liquidazione dei contributi di cui al comma precedente verrà effettuata dalla giunta provinciale sulla base dei rendiconti relativi alle spese sostenute.

Le associazioni autorizzate, nello svolgimento del servizio di informazione socio-economica, dovranno attenersi alle disposizioni previste per l'E.S.A.T. nel precedente secondo comma. La mancata osservanza degli indirizzi ivi previsti, comporta la revoca della autorizzazione da parte della giunta provinciale.

Art. 40.
Formazione e perfezionamento dei consulenti socio-economici

La provincia autonoma di Trento organizza corsi di formazione e di perfezionamento, nonchè incontri di aggiornamento per consulenti socio-economici.

I corsi di formazione e di perfezionamento si svolgono presso facoltà universitarie con le quali la giunta provinciale stipula apposite convenzioni e devono basarsi su programmi di studio che sviluppino, attraverso il contatto con la realtà socio-economica della provincia e con la metodologia che si basi sul principio di una didattica interdisciplinare, le seguenti materie in particolare:

a) funzionamento del quadro istituzionale; istituti della democrazia parlamentare, enti locali ed organismi comunitari; organizzazione della pubblica amministrazione;

b) funzionamento dei meccanismi generali della economia;

c) politica agraria comunitaria, nazionale e provinciale;

d) economia dello sviluppo e analisi della gestione aziendale, forme associative in agricoltura;

e) analisi istituzionale e socio-economica della programmazione in provincia con particolare riferimento alla programmazione comprensoriale;

f) psicologia e sociologia in riferimento all'animazione di gruppo e dell'ambiente rurale ed alle metodologie e tecniche di ricerca e di informazione;

g) aspetti giuridici, economici, contrattuali ed assistenziali della normativa del lavoro con particolare riferimento a quello agricolo.

Con le convenzioni di cui al presente articolo verranno regolati i rapporti finanziari con le università per un ammontare massimo di L. 5.000.000 per ogni consulente che abbia compiuto i corsi di formazione e di perfezionamento, importo che è comprensivo anche di una indennità di frequenza che dette università sono obbligate a corrispondere ai partecipanti. Nelle convenzioni verranno inoltre fissate le durate dei corsi e verranno specificate le modalità per l'ammissione agli stessi, e le modalità per i colloqui di cui alla lettera *b*) del successivo art. 41.

Art. 41.
Requisiti per l'ammissione ai corsi per consulenti socio-economici

Sono ammessi ai corsi di formazione dei consulenti socio-economici coloro che abbiano un'età non inferiore ai 23 anni e non superiore ai 40 anni e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in scienze agrarie, scienze forestali, scienze economiche, diploma di istituto di media superiore ad indirizzo agrario, nonchè diploma di altra media superiore quando abbiano avuto una esperienza di lavoro, maturata nell'ambito del territorio provinciale, di almeno tre anni in un settore pubblico collegato all'ambiente rurale o in cooperative agricole o in organizzazioni professionali agricole;

b) abbiano superato un colloquio inteso ad accertare la propensione allo svolgimento dell'attività di consulenza o il grado di sensibilità ai problemi socio-economici del mondo agricolo.

I corsi di perfezionamento e gli incontri di aggiornamento sono riservati ai consulenti socio-economici in attività di servizio.

I consulenti socio-economici in attività di servizio hanno l'obbligo di frequentare almeno un corso di perfezionamento ogni triennio.

Art. 42.
Rilascio degli attestati

A coloro che hanno frequentato con profitto i corsi di formazione viene rilasciato dalle facoltà universitarie un attestato sulla base del giudizio del corpo insegnante.

L'attestato di cui sopra costituisce requisito preliminare per essere assunti come consulenti socio-economici, da parte dell'E.S.A.T., e dalle associazioni di cui al precedente art. 39.

Anche al termine dei corsi di perfezionamento e degli incontri di aggiornamento verranno rilasciati appositi attestati da parte del collegio dei docenti.

Art. 43.
Notiziario per l'orientamento dell'attività di informazione socio-economica

Per orientare l'attività di informazione socio-economica sui fondamentali problemi dell'agricoltura e del mondo rurale la provincia autonoma di Trento si avvarrà del periodico mensile dell'assessorato provinciale all'agricoltura. A tale scopo è nominato un comitato di redazione in cui siano rappresentati anche tecnici designati dall'E.S.A.T.

Art. 44.
Qualificazione professionale

Allo scopo di consentire alle persone che lavorano in agricoltura e che hanno superato l'età di 18 anni una nuova qualificazione nell'ambito della professione agricola o di migliorare quella che già possiedono, la provincia autonoma affida all'istituto agrario provinciale di San Michele all'Adige il compito di programmare, anche agli effetti della spesa, coordinare ed attuare il servizio di qualificazione professionale previsto dal presente capo, avvalendosi anche degli enti ed istituti che svolgono per fini istituzionali la formazione professionale agricola.

Per la formulazione dei programmi di attività e per il loro coordinamento l'istituto agrario provinciale di San Michele all'Adige stabilisce le necessarie intese con i comitati agricoli comprensoriali. L'attività di qualificazione professionale si svolge attraverso:

a) corsi di formazione professionale;

b) corsi di perfezionamento;

c) corsi speciali.

Art. 45.
Corsi per la qualificazione professionale

I corsi di formazione di cui al precedente articolo dovranno avere una durata di almeno 150 ore riservate tanto allo insegnamento teorico che alle esercitazioni pratiche e dovranno basarsi sui seguenti insegnamenti:

tecnica delle produzioni con particolare riferimento a quelle tipiche della zona;

contabilità agraria e analisi della gestione aziendale; aspetti del credito agrario;

problemi della politica agraria provinciale, nazionale e comunitaria con riguardo, per quest'ultima, alla organizzazione comune del mercato dei prodotti agricoli; aspetti della programmazione agricola comprensoriale;

cooperazione agricola e altre forme associative in agricoltura;

problemi sociali e del lavoro in agricoltura.

I corsi di perfezionamento di cui al precedente articolo, avranno la durata di almeno 40 ore di insegnamento teorico e pratico riservate prevalentemente ad una formazione di tipo tecnico specialistico.

I corsi speciali di cui al precedente articolo, rivolti prevalentemente ai giovani, dovranno avere la durata minima di 5 settimane anche non continuative ed in particolare, attraverso programmi di insegnamento integrato, dovranno dare ai partecipanti una adeguata preparazione professionale nel campo della organizzazione e conduzione dell'impresa agricola singola ed associata. Detti corsi, a differenza di quelli previsti ai commi precedenti, dovranno avere esclusivo carattere residenziale.

Art. 46.

Rilascio degli attestati

La provincia autonoma rilascerà attestati ufficiali a coloro che hanno frequentato con profitto i corsi previsti all'articolo precedente sulla base del giudizio espresso dal collegio degli insegnanti.

Art. 47.

Premi di frequenza

Ai partecipanti ai corsi previsti dall'art. 44, sempreché la frequenza non sia stata inferiore al 90 per cento delle ore previste, verrà corrisposto un premio di frequenza calcolato in relazione alle ore di mancato guadagno, da parte dell'istituto agrario provinciale di San Michele all'Adige.

Capo V

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 48.

Relazione generale

La giunta provinciale invierà annualmente al consiglio provinciale, come allegato al bilancio, ed al Ministero dell'agricoltura e delle foreste una relazione sulle linee generali di applicazione del presente titolo e sugli elementi che ne hanno caratterizzato l'operatività nel corso dell'anno.

Art. 49.

Predisposizione di documentazione e norma di adeguamento

La provincia autonoma fornirà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste quanto necessario per la regolare definizione dei rapporti finanziari con la Comunità economica europea.

I contributi, le altre agevolazioni e i parametri riguardanti le unità di conto stabiliti nella presente legge saranno automaticamente adeguati alle disposizioni di carattere comunitario che verranno via via adottate.

Art. 50.

Principi e limiti per l'applicazione della legislazione vigente

A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, la provincia esercita le funzioni amministrative in attuazione di provvedimenti legislativi vigenti nel settore delle strutture aziendali agrarie e fondiarie attenendosi ai seguenti principi e limiti:

a) gli aiuti agli investimenti in aziende che corrispondono alle condizioni di cui all'art. 4 superiori all'ammontare previsto dal combinato disposto degli articoli 8 e 13; oppure equivalente quando l'aiuto è concesso in altra forma, sono vietati, fatte salve le più vantaggiose disposizioni a favore di aziende colpite da avversità atmosferiche o da calamità naturali;

b) gli aiuti agli investimenti in aziende diverse da quelle della successiva lettera *c)* che non corrispondono alle condizioni di cui all'art. 4, possono essere concessi a condizione che l'interesse, oppure l'equivalente di tale interesse quando l'aiuto è concesso in una altra forma, che rimane a carico del beneficiario non sia inferiore a quello determinato ai sensi dell'art. 2-*bis* del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, in legge 16 ottobre 1975, n. 493, o delle norme statali che venissero successivamente emanate al riguardo;

c) gli aiuti agli investimenti in aziende che non sono in grado di raggiungere il reddito da lavoro fissato dall'art. 6 non possono essere concessi a condizioni più favorevoli di quelle previste dall'art. 18 della legge 9 maggio 1975, n. 153, per le zone diverse da quelle del Mezzogiorno e degli altri territori depressi, ivi comprese le zone classificate montane; per gli investimenti relativi ai lavori di miglioramento fondiario gli aiuti non possono essere concessi a condizioni più favorevoli di quelle previste dal combinato disposto degli articoli 8 e 13.

TITOLO II

ISTITUZIONE DELL'ENTE PROVINCIALE PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA TRENTINA

Art. 51.

Istituzione dell'Ente

E' istituito l'Ente per lo sviluppo dell'agricoltura trentina (E.S.A.T.).

L'ente è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed ha sede in Trento.

Art. 52.

Finalità e attribuzioni

L'E.S.A.T., secondo le indicazioni contenute nei piani di sviluppo economico della provincia e le direttive che potranno essere emanate dalla giunta provinciale ed in armonia con la programmazione economica dei comprensori, si propone la promozione dello sviluppo dell'agricoltura con particolare riguardo all'esigenza di favorire la formazione di convenienti unità fondiarie e di dotare gli imprenditori agricoli di adeguata assistenza tecnica.

Per il conseguimento delle finalità indicate al comma precedente l'E.S.A.T. svolge in particolare le seguenti attività:

a) presta gratuitamente la propria collaborazione tecnica, ove richiesta, per la formazione dei piani generali di sviluppo dei comprensori previsti dalla legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62, per quanto attiene l'agricoltura;

b) promuove ed effettua operazioni di ricomposizione fondiaria e realizza opere di bonifica e di miglioramento fondiario;

c) interviene per l'arrotondamento di proprietà fondiarie e la formazione di aziende agricole organiche singole od associate mediante l'affitto, il subaffitto o la vendita di terreni agricoli e forestali in precedenza acquisiti od ottenuti in affitto.

Per i medesimi fini può procedere all'espropriazione di terreni agricoli incolti secondo le norme della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, e successive modificazioni;

d) fornisce direttamente l'assistenza tecnica, coordina ed eventualmente gestisce direttamente l'informazione socio-economica a favore delle aziende agricole avvalendosi del personale tecnico addetto ai servizi agrari della provincia, nonché della collaborazione dell'istituto agrario provinciale di San Michele all'Adige, previa intesa con gli organismi interessati;

e) svolge attività di promozione e di sviluppo di particolari forme associative;

f) presta, su autorizzazione della giunta provinciale, garanzie fidejussorie ad imprenditori singoli ed associati per il finanziamento di opere e di iniziative connesse con gli interventi di cui alle precedenti lettere *b)* e *c)*;

g) provvede alla tenuta dell'albo degli imprenditori agricoli istituito dalla presente legge;

h) svolge ogni altra attività che, nell'ambito delle finalità istituzionali, sia affidata all'ente dalla giunta provinciale.

Art. 53.

Programmi di attività

Nell'ambito dei propri compiti istituzionali e in conformità delle scelte e degli indirizzi programmatici della provincia, l'E.S.A.T. predispone un programma quinquennale di attività.

Entro il 30 settembre di ogni anno l'E.S.A.T. trasmette alla giunta provinciale il programma annuale di attività unitamente al relativo bilancio di previsione.

Entro la fine di febbraio di ogni anno l'E.S.A.T. trasmette alla giunta provinciale la relazione annuale sull'attività compiuta ed il relativo conto consuntivo. Tali documenti saranno trasmessi dalla giunta provinciale al consiglio come allegati al bilancio annuale.

Art. 54.

Organi

Sono organi dell'E.S.A.T.:

a) l'assemblea;

b) il comitato esecutivo;

c) il presidente;

d) il collegio dei sindaci;

e) i comitati agricoli comprensoriali.

Art. 55.

Assemblea

L'assemblea dell'E.S.A.T. è nominata con deliberazione della giunta provinciale ed è composta:

a) dai presidenti dei comitati agricoli comprensoriali di cui al successivo art. 60;

b) da dieci membri eletti in tutto il territorio provinciale;

c) da due lavoratori agricoli salariati designati dai sindacati di categoria più rappresentativi;

d) da un rappresentante, designato dalla rispettiva organizzazione cooperativa più rappresentativa a livello provinciale, per ciascuno dei settori viticolo, frutticolo, zootecnico e lattiero-caseario;

e) da tre membri designati dal consiglio provinciale, di cui uno designato dalle minoranze;

f) da un funzionario addetto ai servizi agrari della provincia;

g) dal direttore dell'istituto agrario provinciale di San Michele all'Adige;

h) dal direttore della stazione sperimentale agraria forestale di San Michele all'Adige ovvero dal responsabile dei servizi della sperimentazione secondo la disciplina che dovesse essere stabilita al riguardo;

i) dal responsabile dell'ufficio agricoltura della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trento;

l) da un esperto in materia finanziaria designato dalla giunta provinciale;

m) da tre imprenditori agricoli designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;

n) da un rappresentante designato dal consiglio di amministrazione delle aziende agrarie.

A titolo consultivo fanno parte dell'assemblea dell'E.S.A.T. anche due rappresentanti designati rispettivamente dall'ordine dei dottori agronomi e dei periti agrari della provincia di Trento. .

Qualora i membri di cui alle lettere c) e d) del primo comma non vengano designati entro trenta giorni dalla richiesta, alla scelta degli stessi provvede direttamente la giunta provinciale.

L'assemblea delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e col voto favorevole della maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale il voto del presidente.

L'assemblea si riunisce di regola almeno una volta al mese e tutte le volte che il presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un quarto dei membri ne dispone la convocazione.

L'assemblea dura in carica cinque anni.

Alla prima convocazione successiva alla nomina dell'assemblea provvede l'assessore provinciale all'agricoltura e foreste.

Art. 56.

Funzioni dell'assemblea

L'assemblea cura la gestione dell'E.S.A.T. e delibera in particolare in ordine:

a) al bilancio preventivo ed al conto consuntivo;

b) al regolamento relativo al funzionamento degli organi e dei servizi dell'ente, nonchè all'ordinamento del personale;

c) ai criteri ed indirizzi generali per lo svolgimento delle attività dell'ente;

d) ai programmi annuali di attività;

e) alla relazione annuale sui risultati degli interventi realizzati, da trasmettere all'assessore all'agricoltura e foreste;

f) agli atti di straordinaria amministrazione;

g) ad ogni altro affare concernente la gestione dell'ente.

L'assemblea provvede alla nomina del comitato esecutivo che risulterà composto da almeno nove membri tratti dal proprio seno. In ogni caso la maggioranza dei componenti il comitato esecutivo dovrà essere costituita da membri scelti fra quelli di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo.

Fanno parte di diritto del comitato esecutivo i componenti di cui alle lettere e) ed m) del precedente articolo.

Il comitato esecutivo è presieduto dal presidente dell'ente o da un suo delegato. Il comitato esecutivo delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e col voto favorevole della maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale il voto di chi lo presiede.

L'assemblea demanda al comitato esecutivo la trattazione di determinati affari che verranno stabiliti con il regolamento di cui alla lettera b) del primo comma.

Art. 57.

Il presidente

L'assemblea elegge il presidente ed il vice presidente dell'E.S.A.T. scegliendoli tra i membri di cui alle lettere a) e b) dell'art. 55.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, convoca e presiede l'assemblea e dispone per l'attuazione delle deliberazioni.

Il presidente, sentito il comitato esecutivo, ha la facoltà di adottare, in caso di urgenza, provvedimenti di competenza dell'assemblea, sottoponendoli all'assemblea stessa per la ratifica nella sua prima riunione successiva.

Il vice presidente esercita le funzioni del presidente in caso di sua assenza od impedimento.

Art. 58.

Collegio dei sindaci

Il collegio dei sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

La giunta provinciale provvede alla nomina di un membro effettivo, scelti tra i revisori ufficiali dei conti, con funzioni di presidente. Gli altri due membri effettivi e i supplenti sono nominati dal consiglio provinciale.

Il collegio dei sindaci dura in carica quanto l'assemblea.

Spetta al collegio dei sindaci:

a) controllare la gestione finanziaria dell'ente;

b) predisporre annualmente una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria che sarà allegata al conto consuntivo.

I sindaci partecipano alle sedute dell'assemblea e possono intervenire a quelle del comitato esecutivo di cui all'art. 56.

Art. 59.

Il direttore

Alla direzione dell'ente è preposto un direttore nominato dall'assemblea.

Il direttore sovraintende a tutti i servizi dell'ente, coordinandoli nel rispetto delle deliberazioni degli organi dell'ente.

Esercita i poteri direttivi nei confronti del personale secondo le deliberazioni dell'assemblea.

Il direttore interviene, senza voto, alle riunioni dell'assemblea e del comitato esecutivo, delle quali redige e controfirma i verbali.

Controfirma inoltre le deliberazioni dell'assemblea e del comitato esecutivo.

Art. 60.

Comitati agricoli comprensoriali

Per ciascuno dei comprensori nei quali è ripartito il territorio della provincia è costituito, quale organo decentrato dell'E.S.A.T., un comitato agricolo comprensoriale (C.A.C.) composto:

a) da dieci membri eletti ai sensi del successivo art. 65;

b) da un funzionario addetto ai servizi agrari della provincia;

c) da un rappresentante designato dalla giunta comprensoriale; ove il comprensorio non risulti costituito o non provveda entro trenta giorni alla designazione, il rappresentante è scelto direttamente dalla giunta provinciale.

Funge da segretario del comitato un dipendente dei servizi agrari della provincia operante nel comprensorio.

Il comitato agricolo comprensoriale è nominato dalla giunta provinciale e dura in carica cinque anni.

Alla prima convocazione successiva alla nomina del comitato provvede l'assessore provinciale all'agricoltura e foreste.

Il comitato nomina il proprio presidente ed il vice presidente scegliendoli tra i membri di cui alla lettera a) del primo comma.

Il vice presidente esercita le funzioni del presidente in caso di sua assenza od impedimento.

Art. 61.

Compiti del comitato agricolo comprensoriale

Le deliberazioni del comitato agricolo comprensoriale sono adottate con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e col voto favorevole della maggioranza dei presenti; a parità di voto prevale il voto del presidente.

Il C.A.C. si riunisce di regola una volta al mese e tutte le volte che il presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un quarto dei suoi membri ne dispone la convocazione.

Il comitato agricolo comprensoriale può esprimere parere e formulare proposte in ordine a qualsiasi oggetto che rientri nella sfera di attribuzioni dell'E.S.A.T.

In particolare il comitato:

a) in sintonia con le disposizioni generali impartite dall'assemblea coordina e sovraintende al funzionamento del servizio di assistenza di cui all'art. 52, secondo comma, lettera *d*), nell'ambito del comprensorio;

b) nel rispetto delle competenze in materia di agricoltura attribuite o delegate con successivi provvedimenti al comprensorio, è organo locale consultivo, per la specifica materia, del comprensorio stesso al quale può altresì formulare proposte in merito;

c) promuove la partecipazione dei contadini alla formulazione dei piani, dei programmi e degli interventi nell'ambito comprensoriale.

I pareri e le proposte adottati dal comitato agricolo comprensoriale con propria deliberazione saranno trasmessi al presidente dell'E.S.A.T. nonché, nell'ipotesi prevista dalla lettera *b*) del comma precedente, al comprensorio.

Art. 62.

Collegi elettorali

Per l'elezione dei membri elettivi dei comitati agricoli comprensoriali di cui al precedente art. 60 sono istituiti dei collegi elettorali coincidenti con i comprensori.

Per l'elezione dei membri elettivi dell'assemblea dell'E.S.A.T., di cui alla lettera *b*), del precedente art. 55, è costituito un collegio elettorale coincidente con il territorio della provincia di Trento.

Art. 63.

Elettorato attivo

Hanno diritto all'iscrizione nelle liste elettorali gli imprenditori agricoli, i coltivatori diretti, i coloni e/o mezzadri, i coadiuvanti familiari i quali si dedichino all'attività agricola in forma stabile e permanente, che risultino accertati come datori di lavoro o come prestatori di lavoro agricolo dall'ufficio contributi agricoli unificati della provincia di Trento al 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni.

Sono iscritti nelle liste elettorali coloro che hanno raggiunto la maggiore età entro il 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni. Le liste elettorali sono tenute dall'E.S.A.T. ed aggiornate al 31 dicembre di ogni anno.

Nella prima applicazione della presente legge sono iscritti nelle liste elettorali di cui al comma precedente coloro che abbiano raggiunto la maggiore età almeno sei mesi prima della data fissata per le elezioni.

Art. 64.

Elettorato passivo

Sono eleggibili tutti gli elettori regolarmente iscritti nelle liste elettorali di cui al precedente articolo e che risultino accertati come datori di lavoro o come prestatori di lavoro agricolo dall'ufficio contribuiti agricoli unificati della provincia di Trento da almeno un anno dalla presentazione delle liste.

Art. 65.

Liste elettorali ed elezioni

In ciascun comprensorio e contemporaneamente gli iscritti nelle liste elettorali eleggeranno con voto libero e segreto ed a scrutinio di lista i membri elettivi del comitato agricolo comprensoriale nonché i membri elettivi di cui alla lettera *b*) del precedente art. 55.

Il voto per le due elezioni è espresso dall'elettore su apposite e distinte schede che vengono quindi personalmente inserite in apposite urne presso i seggi costituiti.

Le liste per entrambe le elezioni possono essere presentate dalle organizzazioni sindacali agricole di categoria operanti nella provincia e devono essere sottoscritte da almeno cinquanta presentatori.

L'assegnazione dei seggi alle liste concorrenti nei singoli collegi comprensoriali e nel collegio unico provinciale si effettua in ragione proporzionale, mediante riparto ottenuto con il metodo del quoziente naturale e dei più alti resti.

All'interno di ciascuna lista verranno eletti coloro che avranno avuto il maggior numero di preferenze.

Gli eletti durano in carica cinque anni e sono rieleggibili per una sola volta.

Le elezioni dei comitati agricoli comprensoriali e dei membri elettivi di cui alla lettera *b*) dell'art. 55 sono indette in ogni comprensorio contemporaneamente dal presidente dello E.S.A.T. due mesi prima della scadenza del quinquennio.

Gli eletti sono convocati dal presidente dell'E.S.A.T. entro un mese dalla proclamazione dei risultati elettorali.

Nella prima applicazione della presente legge, le elezioni dovranno essere indette con decreto del presidente della giunta provinciale entro i tre mesi successivi all'emanazione del regolamento di cui al successivo art. 66 e sono organizzate a cura e spese della provincia autonoma.

Art. 66.

Norme ulteriori per le elezioni

Con regolamento di esecuzione, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, verranno stabilite le norme relative alle operazioni elettorali delle due elezioni, nonché le località sede dei seggi elettorali.

Art. 67.

Incompatibilità

Non possono far parte dell'assemblea, dei comitati agricoli comprensoriali né del collegio dei sindaci dell'E.S.A.T. i senatori, i deputati ed i consiglieri regionali nonché i dipendenti di enti pubblici salvo quanto espressamente disposto dagli articoli 55 e 60 della presente legge.

Art. 68.

Controllo sulle deliberazioni

Le deliberazioni dell'assemblea di cui all'art. 56, lettere *a*), *b*) e *d*), sono sottoposte all'approvazione della giunta provinciale, alla quale debbono essere trasmesse nel termine di dieci giorni dall'adozione. Ove la giunta provinciale non si pronunci nei trenta giorni successivi al ricevimento, le deliberazioni divengono comunque esecutive.

Le altre deliberazioni debbono essere trasmesse alla giunta provinciale qualora ne sia fatta richiesta da parte di questa ultima. La giunta stessa, entro trenta giorni dalla data del ricevimento, può annullare le deliberazioni che riconosca illegittime.

Art. 69.

Altre forme di controllo

La giunta provinciale può disporre ispezioni al fine di accertare il regolare funzionamento dell'E.S.A.T.

L'assemblea può essere sciolta con deliberazione della giunta provinciale per gravi violazioni di legge o dei piani di sviluppo economico o delle direttive provinciali, ovvero in caso di persistente inattività o di impossibilità di funzionare.

Con il provvedimento di scioglimento la giunta provinciale nomina un commissario straordinario, che rimane in carica per un periodo non superiore a sei mesi.

Art. 70.

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario dell'E.S.A.T. ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il bilancio preventivo deve essere predisposto, per l'esercizio successivo, entro il mese di ottobre.

Il conto consuntivo deve essere approvato, per l'esercizio concluso, entro il mese di marzo.

Art. 71.

Finanziamento

Al conseguimento dei propri fini istituzionali l'E.S.A.T. provvede con:

a) il fondo di dotazione di cui al successivo art. 73;

b) i contributi annuali stanziati dalla provincia ai sensi dell'art. 74;

c) i proventi derivanti da servizi ed attività svolte;

d) gli eventuali contributi o liberalità disposti da enti pubblici e da privati.

Art. 72.

Indennità

Ai membri dell'assemblea di cui all'art. 55, primo comma, lettere *a*) e *b*), ed ai membri del collegio dei sindaci spetta un'indennità di carica; agli altri componenti l'assemblea è corrisposto un gettone di presenza.

Ai membri del comitato agricolo comprensoriale spetta un gettone di presenza.

La misura delle indennità e dei gettoni di presenza di cui ai precedenti commi sarà stabilita dalla giunta provinciale.

Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26.

Art. 73.

Fondo di dotazione

La giunta provinciale è autorizzata ad assegnare all'E.S.A.T. un fondo di dotazione di L. 2.000.000.000.

Art. 74.

Assegnazione annuale

A partire dall'esercizio finanziario 1977, la giunta provinciale è autorizzata ad assegnare, anticipatamente, all'E.S.A.T. una somma per il finanziamento della spesa prevista per il funzionamento degli organi, per il personale ed in genere per l'ordinaria amministrazione in misura comunque non superiore a L. 500.000.000 annui.

Nel primo periodo di avviamento, l'E.S.A.T., per lo svolgimento delle sue attività, può avvalersi di personale messo a disposizione dalla giunta provinciale e scelto nei ruoli della agricoltura.

TITOLO III

ALBO DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

Art. 75.

Istituzione dell'albo

Nel quadro della politica della provincia autonoma volta a promuovere la ristrutturazione, l'ammodernamento e lo sviluppo dell'agricoltura, nonché ad assicurare la conservazione del territorio montano è istituito l'albo degli imprenditori agricoli quale strumento per la individuazione e la tutela dei soggetti atti a svolgere un ruolo professionale qualificato per il raggiungimento dei predetti obiettivi.

Art. 76.

Istituzione dell'albo

Presso l'Ente per lo sviluppo dell'agricoltura trentina (E.S.A.T.) è istituito l'albo degli imprenditori agricoli (I.A.) suddiviso nella sezione prima e sezione seconda.

Art. 77.

Requisiti per l'iscrizione all'albo

Hanno diritto di essere iscritti alla sezione prima dello albo gli imprenditori agricoli, i coltivatori diretti, i mezzadri e/o coloni ed i coadiuvanti familiari i quali si dedichino alla attività agricola in forma stabile e permanente, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) abbiano una sufficiente capacità professionale;

b) svolgano attività agricola a titolo principale.

Hanno altresì diritto di essere iscritte alla sezione prima anche le cooperative od altre forme associative costituite da coltivatori per la conduzione in comune di aziende agricole a condizione che ciascuno dei soci possieda i requisiti di cui al comma precedente.

Hanno diritto di essere iscritti alla sezione seconda dell'albo gli imprenditori agricoli, i coltivatori diretti, i mezzadri e/o coloni ed i coadiuvanti familiari i quali si dedichino alla attività agricola, posseggano una sufficiente capacità professionale, ma manchino del requisito previsto alla lettera *b*) del primo comma, nonché le cooperative agricole od altre forme associative costituite tra coltivatori per la conduzione in comune di aziende agricole che non risultino iscrivibili alla sezione prima dell'albo.

Art. 78.

Scheda conoscitiva

L'iscrizione alla sezione prima e alla sezione seconda dell'albo è subordinata alla presentazione da parte dei richiedenti di una scheda conoscitiva dell'azienda redatta secondo apposito modello predisposto dall'assessorato all'agricoltura e foreste.

Art. 79.

Capacità professionale

La sussistenza del requisito della capacità professionale di cui alla lettera *a*) del precedente art. 77, si presume quando l'imprenditore sia in possesso di un titolo di studio a livello universitario nel settore agrario, forestale, veterinario, delle scienze naturali, di un diploma di scuola media superiore di carattere agrario, ovvero di istituto professionale agrario o di altra scuola ad indirizzo equivalente.

La sussistenza di detto requisito si presume altresì quando l'imprenditore abbia esercitato per un triennio anteriore alla data di presentazione della domanda, l'attività agricola come capo azienda, ovvero come coadiuvante familiare o come lavoratore agricolo; tali condizioni possono essere provate anche mediante atto di notorietà.

Negli altri casi il requisito della capacità professionale si accerta mediante esame-colloquio dinanzi ad una commissione nominata con deliberazione della giunta provinciale e così composta:

a) da un funzionario addetto ai servizi agrari della provincia, designato dall'assessore competente, con funzioni di presidente;

b) da due esperti in materia di agricoltura designati dall'assessore provinciale competente;

c) da due imprenditori iscritti alla sezione prima dello albo e da due imprenditori iscritti alla sezione seconda dell'albo designati dalle organizzazioni sindacali agricole maggiormente rappresentative nell'ambito della provincia.

Nella prima applicazione della presente legge i membri di cui alla lettera *c*) del comma precedente sono sostituiti da quattro imprenditori agricoli designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ambito della provincia.

Funge da segretario della commissione un funzionario dei servizi agrari designato dall'assessore competente.

Le materie sulle quali dovrà vertere l'esame-colloquio di cui al terzo comma del presente articolo, saranno preventivamente stabilite dalla commissione.

Per l'esercizio delle sue funzioni la commissione può avvalersi anche delle sedi comprensoriali dell'assessorato all'agricoltura e foreste.

Art. 80.

Titolo principale

Si considerano a titolo principale gli imprenditori agricoli, i coltivatori diretti, i mezzadri e/o coloni ed i coadiuvanti familiari, che dedichino all'attività agricola non meno del 50 per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavino dall'attività medesima non meno del 50 per cento del proprio reddito globale da lavoro.

Art. 81.

Funzioni dei comitati agricoli comprensoriali

Ai comitati agricoli comprensoriali di cui al precedente art. 60 spetta deliberare — previo accertamento della sussistenza dei requisiti prescritti — in ordine all'iscrizione dei richiedenti nelle sezioni prima e seconda dell'albo di cui al precedente art. 76.

Per l'accertamento delle dichiarazioni presentate circa i redditi agricoli ed il tempo di lavoro dedicato all'attività agricola, i C.A.C. faranno riferimento ai valori medi unitari elaborati dall'assessorato all'agricoltura per zone omogenee e per unità di superficie delle singole colture o per unità di capo grosso di bestiame allevato.

I valori medi unitari di cui al comma precedente, che dovranno essere sottoposti all'approvazione della giunta provinciale, avranno, in via di massima, validità per un periodo non superiore ad un triennio.

Art. 82.

Iscrizione e cancellazione dall'albo

Le domande per ottenere l'iscrizione nelle sezioni dell'albo di cui al precedente art. 76 debbono essere presentate in carta libera, direttamente o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno — dagli interessati che abbiano raggiunto la maggiore età — ai comitati agricoli comprensoriali entro l'11 novembre di ogni anno, corredate di tutti i documenti atti a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti.

In aggiunta ai documenti riferentisi ai requisiti di cui al primo comma, lettere *a*) e *b*), del precedente art. 77, gli interessati devono produrre la dichiarazione del servizio contributi agricoli unificati attestante che il richiedente è accertato, dal servizio stesso, o come datore di lavoro o come prestatore di lavoro agricolo.

I C.A.C. decidono in ordine alle domande di iscrizione entro tre mesi dal termine di cui al primo comma.

Gli imprenditori agricoli iscritti nelle sezioni dell'albo sono tenuti a comunicare annualmente ai C.A.C. tutte le variazioni relative ai requisiti prescritti intervenute successivamente all'iscrizione.

I C.A.C., al fine di verificare la sussistenza o meno dei requisiti a suo tempo attestati, possono procedere ad accertamenti d'ufficio.

I C.A.C. dispongono d'ufficio — in base alle eventuali variazioni — la cancellazione dalle sezioni dell'albo degli imprenditori per i quali sia venuto a mancare qualcuno dei requisiti prescritti.

Le decisioni adottate dai C.A.C. sono comunicate entro trenta giorni agli interessati e all'E.S.A.T. per i conseguenti adempimenti relativi alla tenuta dell'albo.

La cancellazione d'ufficio dall'albo è disposta sentito l'interessato. L'invito all'interessato è disposto con preavviso di quindici giorni e deve contenere la motivazione sulla base della quale il C.A.C. ritiene possibile la cancellazione d'ufficio. Qualora l'interessato non si presenti nei termini predetti si provvederà d'ufficio.

Chiunque può prendere visione dell'albo ed averne copia a sue spese.

Le modalità di tenuta dell'albo sono fissate dall'E.S.A.T.

Art. 83.

Commissioni provinciali per i ricorsi

Avverso le decisioni dei comitati agricoli comprensoriali gli interessati possono presentare ricorso, entro trenta giorni giorni dalla comunicazione, ad una commissione provinciale istituita presso l'assessorato all'agricoltura e foreste e composta:

a) dall'assessore al quale è affidata la materia dell'agricoltura, con funzioni di presidente, o suo delegato;

b) da un funzionario addetto ai servizi agrari della provincia, designato dall'assessorato competente, con funzioni di vice presidente;

c) dal direttore del servizio contributi agricoli unificati o da un suo delegato;

d) da un esperto in materie giuridiche ed economiche, designato dall'assessore competente;

e) da quattro imprenditori iscritti alla sezione prima dell'albo e da quattro imprenditori iscritti alla sezione seconda dell'albo designati dalle organizzazioni sindacali agricole maggiormente rappresentative nell'ambito della provincia.

La commissione è nominata con deliberazione della giunta provinciale per un quinquennio.

Le deliberazioni della commissione sono adottate con voto favorevole della maggioranza dei componenti.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della provincia addetto ai servizi agrari, designato dall'assessore competente.

La commissione si pronuncia definitivamente in merito ai ricorsi entro due mesi dal ricevimento. Le decisioni sono comunicate entro trenta giorni agli interessati, ai C.A.C. competenti per territorio, nonchè all'E.S.A.T. che provvederà ad introdurre nell'albo le variazioni eventualmente necessarie in dipendenza delle decisioni stesse.

Art. 84.

Effetti dell'iscrizione all'albo

Le provvidenze amministrate dalla provincia autonoma di Trento dirette al miglioramento ed al potenziamento delle imprese agricole possono essere concesse solo agli iscritti all'albo di cui al precedente art. 76 della presente legge.

Le provvidenze di cui al comma precedente vengono riservate agli iscritti alla prima sezione dell'albo in misura non inferiore al 70 per cento.

Per godere di tali benefici dovrà essere allegato alle domande il certificato di iscrizione all'albo, rilasciato in data non anteriore ad un mese rispetto a quella della domanda stessa.

I provvedimenti legislativi possono accordare finanziamenti anche a soggetti non compresi nelle sezioni degli iscritti all'albo quando sussistano ragioni di interesse generale e non possano essere introdotte esclusioni per motivi funzionali alla programmazione dello sviluppo agricolo.

Art. 85.

Compensi ai componenti le commissioni

Ai componenti le commissioni di cui agli articoli 20, 79 e 83 della presente legge, spettano a carico della provincia i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni ed integrazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 86.

Autorizzazione di spesa: concorsi per il finanziamento dei piani di sviluppo

Per la concessione del concorso sugli interessi relativi a mutui assunti per l'attuazione del piano di sviluppo di cui all'art. 8 della presente legge sono autorizzati i seguenti limiti di impegno:

L. 400.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1976;
L. 300.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1977;
L. 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1978.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di:

L. 400.000.000 per l'esercizio finanziario 1976;
L. 700.000.000 per l'esercizio finanziario 1977;
L. 900.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1997;
L. 500.000.000 per l'esercizio finanziario 1998;
L. 200.000.000 per l'esercizio finanziario 1999.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 87.

Autorizzazione di spesa: contributi per il finanziamento dei piani di sviluppo

Per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'art. 8 della presente legge sono autorizzati i seguenti stanziamenti:

L. 1.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1976;
L. 700.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1977;
L. 500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1978.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 88.

Autorizzazione di spesa: premi di orientamento

Per la concessione dei premi di orientamento di cui all'art. 9 della presente legge è autorizzato lo stanziamento di L. 100.000.000 annui a carico di ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1978.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 89.

Autorizzazione di spesa: aiuti di avviamento

Per la concessione degli aiuti di avviamento di cui all'art. 15 della presente legge, è autorizzato lo stanziamento di L. 30.000.000 annui a carico di ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1978.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 90.
Autorizzazione di spesa: contributi per la contabilità agraria

Per la concessione dei contributi per la contabilità agraria di cui all'art. 16 della presente legge è autorizzato lo stanziamento di L. 40.000.000 annui a carico di ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1980.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 91.
Autorizzazione di spesa: indennità compensativa

Per la concessione dell'indennità compensativa di cui all'art. 17 della presente legge è autorizzato lo stanziamento di L. 600.000.000 annui a carico di ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1980.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 92.
Autorizzazione di spesa: aiuti agli investimenti per la produzione foraggera

Per la concessione di contributi in conto capitale di cui all'art. 22 della presente legge è autorizzato lo stanziamento di L. 1.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1976.

I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nel corso del presente esercizio, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 93.
Autorizzazione di spesa: premi di apporto strutturale

Per la concessione dei premi di apporto strutturale previsto dall'art. 25, lettera *b*), della presente legge è autorizzato lo stanziamento di L. 90.000.000 annui a carico di ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1978.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 94.
Autorizzazione di spesa: fondo per la gestione delle terre

Per l'assegnazione all'E.S.A.T. della somma di cui all'art. 33 della presente legge, per gli esercizi finanziari 1977 e 1978 sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio in misura non superiore all'importo di L. 300.000.000.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 95.
Autorizzazione di spesa: contributi per l'attività socio-economica

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 39 della presente legge è autorizzato lo stanziamento di L. 50.000.000 annui a carico di ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1980.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 96.
Autorizzazione di spesa: formazione e perfezionamento dei consulenti socio-economici

Per i fini di cui all'art. 40 della presente legge sono autorizzati i seguenti stanziamenti:

L. 70.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1976;
L. 30.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1977;
L. 10.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1978.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 97.
Autorizzazione di spesa: finanziamento per contabilità agraria, qualificazione professionale e attività socio-economica

Per il finanziamento degli oneri relativi al servizio di contabilità agraria, all'attività socio-economica ed al servizio di qualificazione professionale compresa la concessione dei premi di frequenza, di cui, rispettivamente agli articoli 16, 39, 44 e 47 della presente legge è autorizzato lo stanziamento di lire 100.000.000 a carico di ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1980.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 98.
Autorizzazione di spesa: fondo di dotazione all'E.S.A.T.

Per l'assegnazione all'E.S.A.T. del fondo di dotazione di cui all'art. 73 della presente legge è autorizzato lo stanziamento di L. 1.312.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1976.

Per i medesimi fini è altresì autorizzata l'utilizzazione dei fondi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino disponibili sugli stanziamenti iscritti ai sensi della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, ai capitoli 4470 degli stati di previsione della spesa, tabella *B*, per gli esercizi finanziari 1973 e 1975 ed accertati sugli stessi capitoli dei rispettivi esercizi.

I fondi di cui al primo comma, se eventualmente non impegnati nel corso del presente esercizio, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 99.
Autorizzazione di spesa: finanziamento annuale all'E.S.A.T.

Per l'assegnazione all'E.S.A.T. della somma di cui all'art. 74 della presente legge, a partire dall'esercizio finanziario 1977, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio in misura non superiore all'importo di L. 500.000.000.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 100.
Autorizzazione di spesa: oneri di elezione

Per gli oneri relativi alla elezione dei comitati agricoli comprensoriali, di cui all'art. 65 della presente legge, è autorizzato lo stanziamento di L. 20.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1976.

I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nel corso del presente esercizio, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 101.
Copertura degli oneri

Alla copertura dell'onere di L. 4.812.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98 e 100 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1976, si provvede nel modo seguente:

per L. 4.384.000.000 mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario;

per L. 428.000.000 mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 4470 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Alla copertura dell'onere di L. 300.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 86 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1977, si provvede mediante le disponibilità di bilancio derivanti, a partire dal medesimo esercizio finanziario, dalla riduzione di L. 300.000.000 dell'onere annuo di lire 1.000.000.000 autorizzato con l'art. 87 della presente legge.

Alla copertura dell'onere di L. 200.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 86 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1978, si provvede mediante le disponibilità di bilancio derivanti, a partire dal medesimo esercizio finanziario, dalla riduzione ulteriore di L. 200.000.000 dell'onere annuo di L. 1.000.000.000 autorizzato con l'art. 87 della presente legge.

Alla copertura dell'onere annuo massimo di L. 300.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 94 della presente legge, nonchè all'onere annuo massimo di L. 500.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 99 della legge medesima, a carico dell'esercizio finanziario 1977, si provvede, per l'importo complessivo di L. 800.000.000, mediante le disponibilità di bilancio derivanti a partire dallo stesso esercizio finanziario, dalla cessazione dell'onere annuo di L. 1.000.000.000 autorizzato con l'art. 92 della presente legge.

Al maggior onere annuo valutato in L. 10 000.000, derivante dall'applicazione dell'art. 85 della presente legge, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 2960 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1976.

Per gli esercizi successivi si provvederà con lo stanziamento delle somme occorrenti negli appositi capitoli di bilancio.

Art. 102.
Variazione di bilancio

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1976, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 2960 - categ. VII. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	L.	10.000.000
Cap. 4470 - categ. X. — Spesa per la concessione di finanziamenti intesi allo sviluppo della proprietà coltivatrice (leggi 26 maggio 1965, n. 590, e 14 agosto 1971, n. 817)	»	428.000.000
Cap. 5900 - categ XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . .	»	4.384.000.000
Totale variazioni in diminuzione .	L.	4.822.000.000

In aumento:

Cap. 50 - categ. VII. — Competenze a membri di consigli, comitati, commissioni, indennità, compensi e rimborso spese anche al personale di altre amministrazioni e ad estranei per studi, servizi, e prestazioni resi nell'interesse della provincia	L.	10.000.000
Cap. 1830 - categ. II (di nuova istituzione). — Spesa per la stipulazione di convenzioni con le università per la realizzazione di corsi di formazione e di perfezionamento dei consulenti socio-economici	»	70.000.000
Cap. 1840 - categ. III (di nuova istituzione). — Spesa per il finanziamento degli oneri sostenuti in relazione al servizio di contabilità agraria, all'attività socio-economica ed al servizio di qualificazione professionale ivi compresa la concessione di premi di frequenza ai partecipanti ai corsi	»	100.000.000
Cap. 1845 - categ. II (di nuova istituzione). — Spesa per la indizione delle elezioni dei comitati agricoli comprensoriali	»	20.000.000

RUBRICA II - *Investimenti nel campo dell'agricoltura, dell'economia montana, del demanio forestale, della caccia e della pesca.*

Agricoltura

Cap. 4250 - categ. X (di nuova istituzione). — Spesa per l'assegnazione all'« Ente per lo sviluppo dell'agricoltura trentina » di un fondo di dotazione	»	1.312.000.000
Cap. 4255 - categ. X (di nuova istituzione). — Spesa per concorsi nel pagamento degli interessi su mutui contratti per il finanziamento di investimenti fondiari e di altri investimenti previsti dai piani di sviluppo aziendale o interaziendale	»	400.000.000
Cap. 4260 - categ. X (di nuova istituzione). — Spesa per la concessione di contributi in conto capitale per il finanziamento di investimenti relativi a costruzioni di fabbricati agricoli, opere di bonifica e sistemazione dei terreni previsti dai piani di sviluppo aziendale o interaziendale	L.	1.000.000.000
Cap. 4265 - categ. X (di nuova istituzione). — Spesa per la concessione di contributi in conto capitale quale premio di orientamento inteso a favorire la zootecnia nell'ambito dei piani di sviluppo aziendale o interaziendale .	»	100.000.000
Cap. 4270 - categ. X (di nuova istituzione). — Spesa per la concessione di contributi sui costi di gestione a favore di associazioni di produttori agricoli, quali aiuti di avviamento per la realizzazione di piani di sviluppo interaziendale	»	30.000.000
Cap. 4275 - categ. X (di nuova istituzione). — Spesa per la concessione di contributi agli imprenditori agricoli a titolo principale per la tenuta di una contabilità aziendale attraverso il servizio per la contabilità agraria e la analisi della gestione aziendale dell'istituto agrario provinciale di S. Michele e dei centri per l'assistenza contabile	»	40.000.000
Cap. 4280 - categ. X (di nuova istituzione). — Spesa per la concessione agli imprenditori agricoli di una indennità compensativa annua per ovviare agli svantaggi naturali permanenti del territorio	»	600.000.000
Cap. 4285 - categ. X (di nuova istituzione). — Spesa per la concessione di contributi in conto capitale per l'incremento ed il miglioramento della produzione foraggera dei prati pascoli e dei prati montani	»	1.000.000.000
Cap. 4290 - categ. X (di nuova istituzione). — Spesa per la concessione di premi di apporto strutturale per favorire la mobilità del capitale fondiario	»	90.000.000
Cap. 4295 - categ. X (di nuova istituzione). — Spesa per la concessione di contributi alle associazioni agricole, ad istituti che operano nel settore dei servizi sociali di aiuto alle famiglie agricole per il finanziamento degli oneri relativi all'attività socio-economica	»	50.000.000
Totale variazioni in aumento . . .	L.	4.822.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 26 novembre 1976

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

ALLEGATO

TABELLA DI CONVENZIONE DI BOVINI, OVINI, CAPRINI IN UNITA' BESTIAME ADULTO (UBA)
(prevista all'art. 9, comma terzo)

Tori, vacche e altri bovini di più di 2 anni	1,0 UBA
Bovini da 6 mesi a 2 anni	0,6 UBA
Pecore	0,15 UBA
Capre	0,15 UBA

I coefficienti relativi alle pecore e alle capre sono applicabili agli importi massimo e minimo per UBA definiti all'art. 19.

(13949)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100770120)